CONVEGNI

FRANCESCO CAPRIOLI

Giurisdizione penale ordinaria e giurisdizione militare: una tormentata coesistenza

Oggetto di analisi sono i criteri sulla base dei quali l'art. 263 del codice penale militare di pace e l'art. 13 comma 2 del codice di procedura penale distribuiscono la giurisdizione penale tra giudice ordinario e giudice militare. Con specifico riferimento all'ipotesi della connessione tra reati ordinari e militari, l'A. si chiede, inoltre, in che modo l'andamento dei due procedimenti influisce sull'esistenza del difetto di giurisdizione e sui termini entro i quali il vizio può essere rilevato.

Ordinary criminal jurisdiction and military jurisdiction: a difficult coexistence

The object of analysis is the distribution of criminal jurisdiction between ordinary judges and military judges, according to art. 263 of the military penal code of peace and to art. 13 paragraph 2 of the criminal procedure code. Concerning the hypothesis of "connection" between ordinary and military crimes, the Author also wonders how the progress of the two proceedings can affect the detection deadlines – and the existence itself – of the lack of jurisdiction.

SOMMARIO: 1. La cornice costituzionale. – 2. Una complessa evoluzione legislativa. – 3. La disciplina vigente. – 4. Uno sfuggente punto di equilibrio. – 5. Due questioni controverse. – 6. Connessione tra procedimenti e vicende dell'addebito-pilota. – 7. I limiti di deducibilità del vizio di incompetenza derivante da connessione. – 8. Una recente pronuncia della Sezioni unite.

1. La cornice costituzionale. Nel prevedere che i tribunali militari, in tempo di pace, «hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate», l'art. 103 comma 3 Cost. non vincola il legislatore ordinario ad attribuire alla magistratura militare una giurisdizione esclusiva sugli illeciti penali che siano forniti di questa duplice connotazione oggettiva e soggettiva (sarebbe così se i Costituenti avessero scritto «sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate hanno giurisdizione soltanto i tribunali militari»). Il precetto costituzionale va letto in negativo: ai tribunali militari è sottratta ogni giurisdizione su reati diversi da quelli soggettivamente e oggettivamente militari. L'avverbio "soltanto", «lungi dal rappresentare la fonte di una riserva di giurisdizione [...], sta ad esprimere la chiara volontà

Testo ampliato e parzialmente rielaborato della relazione dal titolo *Rapporti tra tribunali ordinari e tribunali militari: giurisdizione, competenza, attribuzione*, svolta nell'ambito del convegno *Giurisdizione militare e Costituzione: la connessione tra reati e tra procedimenti nel diritto vivente*, a cura del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura Militare, Roma, Casa dell'Aviatore, 21 novembre 2022.

che la giurisdizione militare resti circoscritta entro limiti per nulla oltrepassabili»¹

In direzione opposta, l'osmosi, invece, è pienamente legittima: nulla vieta al legislatore di affidare alla giurisdizione ordinaria la cognizione di reati militari commessi da militari². Altrimenti detto, la giurisdizione attribuita dall'art. 103 comma 3 Cost. ai tribunali militari in tempo di pace – rigidamente circoscritta agli illeciti che presentino le descritte caratteristiche oggettive e soggettive – tollera ampie "cessioni di sovranità", non potendo vantare i connotati di esclusività e assoluta inderogabilità³ che vanno invece riconosciuti, ad esempio, alla giustizia minorile⁴.

¹ Così Corte cost., n. 207 del 1987.

² In questi termini ancora Corte cost., n. 207 del 1987, secondo cui il riferito orientamento, inaugurato da Corte cost., n. 29 del 1958, sarebbe stato «più volte ribadito» dal giudice delle leggi, «così da assumere "permanente validità" (v. la sentenza n. 81 del 1980; ed ancora le sentenze n. 112 e n. 113 del 1986)». In estrema sintesi, «la norma costituzionale prevede *una giurisdizione concorrente* dell'autorità giudiziaria ordinaria e di quella militare in ordine ai reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate»: così, di recente, Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, Rv. 282847, 19 (corsivi aggiunti).

³ Corte cost. 8 aprile 1958, n. 29: «non può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 103 della Costituzione l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, in confronto della competenza attribuita al giudice ordinario. Basta riflettere che, nell'usare l'avverbio "soltanto", la Costituzione ha chiaramente espresso la volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine precisati (qualità di appartenente alle forze armate dei soggetti, carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non siano per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria».

⁴ Il giudice delle leggi (Corte cost., n. 206 del 1987) ha chiaramente sottolineato la differenza tra le due giurisdizioni nel replicare a talune eccezioni di illegittimità costituzionale che avevano ad oggetto l'art. 264 c.p.m.p. (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167), ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 25 comma 1, e 103 comma 3 Cost., «per il fatto di riconoscere operante, sia pur solamente in alcune ipotesi, la connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, rendendo competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria». I giudici rimettenti avevano invocato l'adozione del medesimo schema argomentativo cui la Corte costituzionale aveva fatto ricorso nella sentenza n. 222 del 1983, che aveva dichiarato contrastante con l'art. 3 Cost. l'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui consentiva il trasferimento per connessione al giudice ordinario di reati di competenza del tribunale dei minorenni. La Corte ha tuttavia replicato che «la finalità perseguita attraverso l'istituzione in tempo di pace di un giudice speciale per gli appartenenti alle Forze Armate autori di reati militari non viene a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto da questa Corte alla finalità perseguita con l'istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni», dal momento che la giurisdizione minorile trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 31 della Costituzione, rientrando tra «gli "istituti" dei quali la

S'intende che contrasterebbe con il precetto costituzionale una disciplina che trasferisse interamente sul versante della giurisdizione ordinaria i reati militari commessi da militari (l'art. 103 comma 3 Cost. presuppone che il giudice speciale conservi qualche margine operativo anche in tempo di pace)⁵. Nulla, al contrario, impedirebbe al legislatore di attribuire al solo tribunale militare la cognizione dei suddetti reati⁶: anche quando sia supportata da valide ragioni, la preminenza assegnata alla giurisdizione ordinaria è una scelta costituzionalmente legittima ma non vincolata⁷.

Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, in vista soprattutto – almeno per quanto più specificamente attiene al settore penale – dell'essenziale finalità costituita dal recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale». L'esigenza di favorire la concentrazione processuale non può che soccombere, pertanto, alle esigenze di tutela del minore. Al contrario, «per i tribunali militari in tempo di pace, questa Corte ne ha sempre inteso la giurisdizione "come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le sentenze n. 29 del 1958, n. 48 del 1959, n. 81 del 1980, n. 112 e n. 113 del 1986) e, quindi, come una deroga alla giurisdizione ordinaria», destinata a venire meno a fronte di un'adeguata ragione giustificativa come quella di favorire il simultaneus processus.

- Si esprimeva in questi termini una delle ordinanze di rimessione sfociate in Corte cost. 28 maggio 1987, n. 206 («il legislatore non sarebbe abilitato ad intervenire devolvendo all'autorità giudiziaria ordinaria l'intera competenza in materia di reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, perché ciò legittimerebbe l'abrogazione implicita ad opera del legislatore ordinario per svuotamento dall'interno dei tribunali militari»). Non sembra condividere l'assunto Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 9: «l'avverbio "soltanto" usato dal legislatore costituzionale nell'art. 103, terzo comma, pone un limite alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace impedendo loro di giudicare persone estranee alle Forze Armate, nonché reati comuni da chiunque commessi mentre nessun limite viene posto alla giurisdizione dei giudici ordinari» (corsivi aggiunti). Sul tema v. anche Rivello, Il procedimento militare, Milano, 2010, 2 ss., 25 s.
- ⁶ Nel senso che tale soluzione «non incontrerebbe alcun ostacolo costituzionale e [...] si armonizzerebbe con la logica complessiva dei c.d. accertamenti paralleli», v. BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, in *Rass. giust. milit.*, 2005, fasc. luglio-dicembre, 13 s. V. anche ID., *Connessione fra reati militari e reati comuni: i nodi d'un compromesso vengono al pettine*, in *Giust. pen.*, 2012, III, 433 s.
- ⁷ Cfr. Corte cost., n. 207 del 1987: «[la giurisdizione ordinaria] può ben subentrare [alla giurisdizione militare], ogni volta che il legislatore pervenga ad individuare una ragione giustificatrice, che, senza vincolarlo, lo induca ad optare per la giurisdizione normale» (corsivo aggiunto). V. anche, sul punto, Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, Rv. 232661, la cui opinione è così efficacemente riassunta da SANTALUCIA, Connessione per concorso di civili nel reato militare e separazione dei procedimenti, in Giur. it., 2006, 1259: «il riconoscimento del contenuto precettivo dell'art. 103 comma 3 Cost. non può spingersi oltre i confini tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi oltre l'affermazione che i tribunali militari non possono giudicare di reati comuni, anche se commessi da militari, e che al loro giudizio non possono essere sottoposti soggetti non militari. Resta fuori dell'ambito dell'art. 103 comma 3 Cost. l'opzione per i casi di connessione tra reati militari e comuni e tra reati commessi da militari e non militari in concorso fa loro».

1.1. La soluzione "a vetro-specchio" adottata dall'art. 103 comma 3 Cost. rigida nel precludere al giudice speciale la cognizione dei reati comuni, flessibile nell'attribuire al giudice ordinario la cognizione dei reati militari commessi da militari - è il frutto di un compromesso tra due contrastanti posizioni emerse nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente⁸. Un primo orientamento, fedele al principio di tendenziale unità della giurisdizione penale, suggeriva di limitare al tempo di guerra la giurisdizione dei tribunali militari (fu questa la soluzione adottata nel progetto di Costituzione predisposto dalla Commissione dei 75). A destare preoccupazione era soprattutto «lo stretto legame con l'esecutivo che aveva caratterizzato in passato la giustizia militare, connotandola negativamente per la carenza di adeguate garanzie di indipendenza». Finì tuttavia per prevalere la soluzione contraria, per le ragioni che sono state efficacemente riportate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in una recente sentenza: «in primo luogo, l'unità della giurisdizione era già derogata in altre parti; inoltre, i reati militari hanno una natura specifica che esige una particolare professionalità del giudice; ancora, l'esistenza dei tribunali militari avrebbe garantito la tempestività della repressione e avrebbe tutelato i valori della tradizione e dello spirito militari e della disciplina; infine, la permanenza dei tribunali militari in tempo di pace avrebbe reso immediatamente operativa la loro giurisdizione in tempo di guerra»¹⁰.

⁸ In argomento, diffusamente, RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 2 ss.

⁹ RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 3.

Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 8. Ritiene tuttavia RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 4 ss., che il mantenimento della giurisdizione militare si giustifichi non tanto per garantire continuità rispetto a un'eventuale giurisdizione bellica (occorrerebbero cambiamenti così radicali che tanto varrebbe creare *ex novo* appositi tribunali militari di guerra), e neppure per il particolare tecnicismo che caratterizza alcune tematiche del diritto penale militare (l'infondatezza dell'assunto sarebbe dimostrata dalla stessa attribuzione della competenza al giudice ordinario in caso di connessione tra reati comuni e reati militari), quanto per la necessità di affidare il giudizio penale militare a giudici «operanti a diretto contatto con il mondo militare», «particolarmente consapevoli dei valori tipizzanti la scelta di vita militare».

1.2. Tanto basta perché al giudice militare possa venire riconosciuto lo *status* di giudice naturale¹¹ per i reati militari commessi da soggetti appartenenti alle Forze Armate. A questa conclusione è consentito pervenire sia che si faccia coincidere la "naturalità" ambiguamente evocata dall'art. 25 Cost. con la condivisione, da parte del giudice, degli stessi valori socio-culturali dell'imputato¹² (a garanzia di una «migliore comprensione [...] della vita e dell'ambiente nei quali i fatti illeciti sono commessi», assicurata, nel caso della giustizia militare, anche dalla peculiare composizione dell'organo giudicante)¹³, sia che si intenda per giudice naturale, più genericamente, il giudice la cui competenza sia individuata dal legislatore sulla base di criteri di ragionevolezza. Il legislatore ordinario può tuttavia bilanciare l'intrinseca assennatezza della scelta normativa trasfusa nell'attuale art. 263 c.p.m.p.¹⁴ con altre esigenze meritevoli di uguale o maggiore tutela, sufficienti a riportare anche i reati militari commessi da militari nell'alveo della giurisdizione ordinaria: ad esempio, la preminente

¹¹ Cfr. ad esempio Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 11 s., che ha ritenuto «assurdo» sottrarre il militare, nei casi previsti dall'art. 103 comma 3 Cost., al suo «giudice naturale» (ossia al tribunale militare), quando la *translatio iudicii* non sia supportata da adeguate ragioni giustificatrici (v. *infra*, nota 45).

¹² Così RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 7 ss., nella scia di UBERTIS, "Naturalità" del giudice e valori socio-culturali nella giurisdizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 1058 ss.

¹⁸ Cfr. Corte cost. 4 giugno 2001, n. 204: «per quanto attiene in particolare ai tribunali militari, la previsione di una composizione (esclusivamente) collegiale e "mista", con la partecipazione di un membro "laico" proveniente dalle Forze Armate, pur non rappresentando una soluzione costituzionalmente obbligata (v. sentenza n. 460 del 1994), non può nemmeno essere qualificata come scelta legislativa affatto irragionevole; [...] l'intervento di detto membro "laico", connettendosi alla stessa origine e ratio storica dei tribunali militari, mira, infatti - come più volte affermato da questa Corte - ad assicurare una migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e dell'ambiente militare nei quali i fatti illeciti sono commessi (v. sentenze n. 460 del 1994 e n. 49 del 1989; ordinanza n. 151 del 1992); [...], in tale ottica, la disciplina della composizione del tribunale militare risponde dunque a finalità analoghe a quelle cui è ispirata la previsione di organi giudicanti specializzati collegiali - organi chiamati a giudicare anche su reati o su controversie civili aventi, di per sé, limitata rilevanza (si pensi, per tutti, al tribunale per i minorenni ed alle sezioni specializzate agrarie) - i quali si caratterizzano per la presenza, a fianco di giudici "togati", di soggetti estranei alla magistratura idonei a fornire, per il possesso di particolari requisiti culturali o professionali, un qualificato contributo alla comprensione delle vicende oggetto del giudizio (v. sentenza n. 49 del 1989)». V. anche Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 12: «il legislatore ha inteso privilegiare il giudice militare specializzato, anche per la particolare composizione collegiale che lo caratterizza, e ha fatto ciò riconoscendo una rilevanza limitata alla connessione».

[&]quot; «Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato».

esigenza, desumibile dall'art. 31 Cost., di garantire all'imputato minorenne specifiche forme di tutela anche nell'accertamento delle sue responsabilità penali¹⁵; oppure – ed è l'ipotesi sulla quale ci si dovrà principalmente soffermare – l'esigenza di garantire, per quanto possibile, lo svolgimento di un *simultaneus processus* quando il reato militare sia connesso con un reato comune. La concentrazione processuale, in questo secondo caso, si giustifica per molteplici ragioni: non solo per una generica «economia di giudizi» ¹⁶ e per i benefici che ne può trarre il complessivo accertamento della vicenda criminosa – meno esposto al rischio del conflitto teorico di giudicati –, ma anche per non infliggere all'imputato militare, nel caso di connessione soggettiva, l'onere di affrontare una molteplicità di processi.

¹⁵ Per queste ragioni, la Corte costituzionale (Corte cost., n. 78 del 1989) ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 del codice penale militare di pace e 9 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle Forze Armate». Il dilemma era se introdurre una disparità di trattamento tra imputati minori (attribuendo la prevalenza al tribunale militare) o una disparità di trattamento tra imputati militari (attribuendo la prevalenza al tribunale minorile). La Corte ha ritenuto prevalente l'esigenza di garantire sempre al minore «l'indagine sulla personalità» tipica del giudizio minorile, finalizzata a un più equilibrato accertamento del fatto e a una più oculata dosimetria del trattamento sanzionatorio: indagine che «reclama giudici specializzati, forniti di capacità tecniche particolari», e che «non [può] ritenersi, con pari garanzia, validamente affidat[a], neppur eccezionalmente (per i soli appartenenti alle Forze Armate) soltanto a giudici militari togati ed a militari non appartenenti all'ordinamento giudiziario militare». La disparità di trattamento introdotta per gli imputati di reati militari (alcuni sottoposti alla giurisdizione militare, altri no) è stata dunque considerata «razionalmente giustificata dalla necessità d'assicurare l'eguaglianza di tutti i minori in relazione al tribunale per i minorenni, ritenuto, come si è detto, dalla Costituzione preminente nei confronti dei tribunali militari». Questa preminenza della giurisdizione minorile su quella militare - affermata dalla Corte costituzionale per dirimere normativamente il conflitto tra le due giurisdizioni nell'ipotesi dell'unico reato militare commesso dal militare minorenne - vale ad escludere, a fortiori, che, nell'ipotesi della connessione tra più procedimenti per reati militari, alcuni di competenza del giudice ordinario specializzato perché commessi da un militare minorenne ed altri di competenza del tribunale militare perché commessi da un militare maggiorenne (o dallo stesso minore giunto alla maggiore età), la cognizione del giudice militare possa estendersi anche ai reati del primo tipo: più in generale, deve ritenersi applicabile, in simili casi, il disposto dell'art. 14 c.p.p., che esclude "bidirezionalmente" l'operatività della connessione (in questo senso, RUSSO, sub art. 14, in G. Conso -V. Grevi [a cura di], Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2005, 36, nonché, adesivamente, F. SIRACUSANO, sub art. 14, in G. Conso - V. Grevi - G. Illuminati - L. Giuliani [a cura di], Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2020, 43 s. e BACCARI, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011, 324 nota 163).

¹⁶ Si esprimeva così Lucchini, *Elementi di procedura penale*, Firenze, 1920, 238.

Ciò premesso, il fenomeno può essere inquadrato in due diversi schemi ricostruttivi. Si può ritenere, con riferimento ai reati menzionati nell'art. 103 comma 3 Cost., che il valore della naturalità debba essere riconosciuto in via esclusiva ai giudici militari, ma sia suscettibile di bilanciamento con altri valori di rango costituzionale (come, appunto, l'esigenza di tutelare l'imputato minorenne o di garantire l'efficienza del processo e il diritto di difesa)¹⁷; oppure si può ritenere che, sussistendo tali esigenze, sia il giudice ordinario a diventare il giudice naturale. In entrambi i casi, occorre, tuttavia, che il riespandersi della giurisdizione ordinaria sia supportato da adeguate e ragionevoli giustificazioni¹⁸, rappresentate da «preminenti ragioni d'interesse collettivo generale» o da «esigenze, beni o valori» di altro tipo, di rango superiore a quelli «tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali militari di pace»¹⁹. Non sembra dunque particolarmente proficuo enfatizzare l'assoluta "eccezionalità" dei poteri giurisdizionali attribuiti al giudice militare, per dedurne - in accordo con una convinzione più volte espressa dalla Corte costituzionale - che nei casi di connessione dovrebbe fisiologicamente rivivere la giurisdizione "normale" (sic) dei giudici ordinari²⁰. Al contrario, l'opportunità che sia quest'ultima a prevalere andrà accuratamente vagliata caso per caso, sia nel domandarsi quali ipotesi di connessione giustifichino la sottrazione della

[&]quot;Non può dunque condividersi l'opinione espressa in una delle ordinanze di rimessione sfociate in Corte cost., n. 206 del 1987, secondo cui l'art. 103 comma 3 Cost., per il fatto di «implica[re] una valutazione di speciale idoneità [...] e, quindi, di "naturalità", del giudice militare in ordine ai reati ivi menzionati, detterebbe una regola «sottratta, come tale, alle successive scelte del legislatore» (corsivi aggiunti)

¹⁸ V. ad esempio la già citata Corte cost., n. 207 del 1987 («[la giurisdizione ordinaria] può ben subentrare [alla giurisdizione militare], ogni volta che il legislatore pervenga ad *individuare una ragione giustificatrice*, che [...] lo induca ad optare per la giurisdizione normale», come «accade nei casi di connessione individuati dall'art. 264 del codice penale militare di pace, quale sostituito ad opera della legge 23 marzo 1956, n. 167»), e la coeva Corte cost., n. 206 del 1987, che individua anch'essa nell'«esigenza del *simultaneus processus*» una «*valida ragione giustificatrice*» per la sottrazione della competenza al giudice militare nel caso di connessione con il reato comune (corsivi aggiunti).

¹⁹ Cass., Sez. un., 4 aprile 2017, n. 18621, Zimarmani, Rv. 269585, 8.

Già in Corte cost. 8 aprile 1958, n. 29, veniva affermato che la giurisdizione ordinaria si sarebbe dovuta «considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale e prevalente [...] nelle ipotesi di connessione». Il concetto ritorna, ad esempio, in Corte cost., n. 207 del 1987, e in Corte cost., n. 78 del 1989. Criticamente, sul punto, BUSETTO, La connessione tra reati comuni e reati militari, cit., 2. Per una recente convinta riproposizione di questo impianto argomentativo v. invece SORIENTE, Osservazioni a Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, Blonda, in Cass. pen., 2022, 2934.

competenza al giudice militare, sia nel domandarsi in che misura le ragioni sottostanti al principio della *perpetuatio iurisdictionis* possano opporsi allo spostamento di competenza quando il procedimento si sia già incardinato nella sede originaria.

1.4. Nel rispondere a queste domande, infine, non dovrà essere enfatizzata neppure la specialità della procedura militare, i cui connotati fortemente antigarantistici hanno in passato contribuito a rafforzare la convinzione che la giurisdizione "in divisa" fosse da confinare nel recinto dell'eccezionalità²¹. Il quadro è radicalmente mutato a seguito della riforma del 1981²² (che ha previsto, in aggiunta al resto, un comune sbocco giurisdizionale del procedimento ordinario e di quello militare in sede di legittimità²³), nonché per effetto di talune condivisibili messe a punto giurisprudenziali successive all'entrata in vigore del codice del 1988, che hanno reso largamente omogenee le regole applicabili nei due riti²⁴. Ne deriva che la giurisdizione militare può essere ormai tendenzialmente assimilata a una giurisdizione ordinaria specializzata²⁵ come quella minorile (benché munita, a differenza di quest'ultima, di competenze

²¹ Considera questa opinione ormai superata ma «ben giustificata sul piano delle radici storiche», ad esempio, BUSETTO, *Connessione fra reati militari e reati comuni,* cit., c. 433.

²² Il riferimento è alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sui cui contenuti v. ampiamente RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 77 ss.

²⁸ Cass., Sez. un., 4 aprile 2017, n. 18621, Zimarmani, cit., 10 s., sottolinea come «la realizzazione del principio dell'unità della giurisdizione compiuta con l'estensione del sindacato di legittimità della Cassazione anche alle sentenze degli organi giudiziari militari» sia una delle concause del «progressivo marcato processo di "ordinarizzazione" della giustizia militare, vieppiù omologa[ta] alla giustizia ordinaria comune».

²¹ Data per scontata la (discussa) sopravvivenza del libro terzo del codice penale militare di pace dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, la Corte di cassazione ha temperato il principio di specialità della procedura militare rispetto a quella ordinaria (art. 261 c.p.m.p.) affermando che la disciplina speciale può ritenersi tuttora operante a condizione che «non si ponga in radicale contrasto con i principi fondamentali ai quali risulta ispirato il nuovo sistema processuale» (Cass., Sez. un., 20 febbraio 1995, n. 1684, Rv. 200041; v. anche Cass., Sez. I, 20 aprile 1995, n. 1421, Rv. 201122). RI-VELLO, *Il procedimento militare*, cit., 94, ne deduce che il procedimento militare risulta ormai «regolamentato in larga parte sulla base della normativa contenuta nel codice di procedura penale». Sul tema v. anche RANALDI, *Lineamenti di procedura penale militare*, Padova, 2012, 14 ss.

²⁵ Cfr. Brunelli, Osservazioni sulla natura della giurisdizione penale militare dopo la legge 7 maggio 1981 n. 180, in Rass. giust. mil., 1984, 593 ss., e Busetto, La connessione tra reati comuni e reati militari, cit., 2.

non inderogabili): ultimo baluardo della "specialità" dei giudici militari rimane la loro estraneità all'ordinamento giudiziario ordinario, con conseguente sottrazione alla sfera di incidenza del Consiglio Superiore della Magistratura²⁶.

2. Va inscritto in queste coordinate sistematiche il riparto di giurisdizione tra magistratura ordinaria e magistratura militare.

Stando alla disciplina vigente, la giurisdizione militare non si estende mai – né in via diretta (art. 263 c.p.m.p.) né per connessione (art. 13 comma 2 c.p.p.; art. 6 comma 3 d.lgs. 28 agosto 200, n. 274) – a reati diversi da reati militari e a soggetti non appartenenti alle Forze Armate²⁷ (*rectius*, da soggetti non in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato²⁸). Da questo secondo punto di vista, la giurisdizione militare di pace ha un ambito di operatività che non coincide con l'assoggettamento alla legge penale militare²⁹, la quale, nei casi normativamente previsti, si applica anche «ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, ai soggetti assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle Forze Armate dello Stato» (art. 1 comma 2 c.p.m.p.), nonché, in genere, «alle persone estranee alle Forze Armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare» (art. 14 comma 1 c.p.m.p.). Al contrario, la

El Cfr. RIVELLO, Il procedimento militare, cit., 86 s., che richiama Corte cost, 14 gennaio 1986, n. 4.

Giova ribadire che soluzioni normative diverse sarebbero state irrispettose dell'art. 103 comma 3 Cost. Quando è stato approvato il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, tanto bastava per escludere che il tribunale militare potesse attrarre per connessione nella propria giurisdizione reati di competenza del giudice di pace: non sembra dunque potersi condividere quanto affermato nella relazione al decreto legislativo in ordine al disposto dell'art. 6 comma 3 (per cui «la connessione non opera tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale»), ossia che sarebbe stato «inopportuno» attribuire al tribunale militare «la possibilità di giudicare i reati del giudice di pace» (cfr. la *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *La competenza penale del giudice di pace. D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2000, 335). Anziché meramente inopportuna, una simile soluzione normativa sarebbe stata apertamente incostituzionale, a nulla rilevando che la giurisdizione del giudice di pace non possa vantare le pretese di esclusività e inderogabilità tipiche, ad esempio, della giurisdizione minorile (sottolineando questa differenza, RIVELLO, *II procedimento militare*, cit., 49, sembra invece ritenere che vi fosse spazio per «permettere l'intervento della magistratura militare» nel settore riservato al giudice di pace).

²⁸ La precisazione si deve a Corte cost., n. 429 del 1992.

²⁰ Così Corte cost., n. 429 del 1992, nel dichiarare illegittimo l'art. 263 c.p.m.p., che estendeva, appunto, ai tribunali militari la cognizione di tutti «i reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare».

giurisdizione ordinaria si estende talvolta anche ai reati menzionati dall'art. 103 comma 3 Cost. Ciò accade, principalmente, nei casi di connessione del reato militare con un più grave reato comune (art. 13 comma 2 c.p.p.).

2.1. Questo assetto normativo è la risultante di una complessa evoluzione legislativa e giurisprudenziale che conviene brevemente ripercorrere.

Stando all'art. 49 comma 3 del codice di procedura penale del 1930³⁰, in qualsiasi ipotesi di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dei tribunali militari, «la competenza per tutti appart[eneva] al giudice speciale», il quale poteva tuttavia «ordinare per ragioni di convenienza con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti». Una regola analoga era desumibile dall'originaria disciplina del codice penale militare di pace (approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303), il quale estendeva ai tribunali militari: (a) la cognizione di tutti i reati militari commessi dalle persone alle quali era applicabile la legge penale militare (art. 263), e dunque anche dai militari non in servizio e dai civili concorrenti nel reato; (b) la cognizione di numerosi delitti previsti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, se commessi da militari, nonché di delitti in danno del servizio militare o dell'amministrazione militare e di altri reati specificamente indicati (art. 264)³¹. Nella distribuzione degli affari penali che coinvolgessero in qualche modo le Forze Armate, veniva dunque

³⁰ Per alcuni riferimenti alle soluzioni adottate nei codici di procedura penale del 1865 e del 1913, e nei codici penali per l'Esercito e la Marina del 1870, v. *infra*, note 67, 68, 70

In particolare, era attribuita ai tribunali militari la cognizione: (1) dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari: a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare; b) a danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio militare; c) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare; (2) dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari; (3) del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie Forze Armate dello Stato, da chiunque commessi; (4) dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro; (5) dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari; (6) dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati; (7) degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari.

affermata la netta prevalenza della giurisdizione militare sulla giurisdizione ordinaria, in linea con un trasparente indirizzo ideologico³².

Con l'entrata in vigore dell'art. 103 comma 3 Cost., il quadro non poteva che mutare radicalmente. La Corte di cassazione a Sezioni Unite ritenne immediatamente applicabile la disposizione costituzionale, affermando che la competenza dei tribunali militari dovesse ormai «intendersi circoscritta ai soli casi in cui congiuntamente concorr[esse] la duplice condizione oggettiva e soggettiva di reato militare commesso da militare, senza possibilità della estensione di tale competenza a casi di connessione con estranei alla milizia o con reati comuni» (veniva fatta salva, però, la facoltà della Corte di cassazione di separare i procedimenti)³³. Per eliminare la «stridente contraddizione»³⁴ con il nuovo impianto sovraordinario, anche il legislatore del codice penale militare di pace dovette fare marcia indietro: nella versione modificata dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, l'art. 264 c.p.m.p.: (a) non attribuiva più alla cognizione del tribunale militare reati ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 263 c.p.m.p.³⁵ (*id est*, reati militari commessi dalle persone assoggettate alla legge

Nel 1913 una soluzione come quella che sarebbe stata adottata dal codice Rocco veniva ancora ritenuta improponibile: è «un sistema imbevuto di pregiudizio e interesse meramente politico» – si faceva rilevare – «[quello cha fa] prevalere i tribunali speciali o eccezionali, vigente in altri luoghi», perché «oggidì la tendenza comune è piuttosto avversa a ogni specie di giurisdizione singolare in materia di reato per sé stesso comune» (STOPPATO, sub art. 23-26, in MORTARA - STOPPATO - VACCA - SETTI - DE NOTARISTEFANI - LONGHI, Commento al codice di procedura penale, Vol. IV, Torino, 1913, 311 s.). Ma ben presto il clima sarebbe bruscamente cambiato. Nel commentare l'art. 49 comma 3 c.p.p. 1930, così si esprimeva, ad esempio, MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice, Vol. I, Torino, 1931, 229: «questa norma, diametralmente opposta a quella accolta dalla legislazione preesistente, è pienamente giustificata dall'opportunità di lasciare la decisione su tutti i procedimenti connessi a quel giudice che ha la specifica competenza per la tutela degli interessi militari. Data la connessione, vi è sempre, e rispetto a tutti i reati connessi, una lesione o un'esposizione a pericolo di interessi militari, che meno bene potrebbero essere compresi e meno efficacemente protetti dal giudice ordinario. La norma opposta deriva dal criterio pseudo-democratico della prevalenza degli interessi individuali sugli interessi pubblici, criterio recisamente ripudiato dallo Stato fascista».

⁸⁸ Cass., Sez. un, 26 giugno 1948, Mele, in *Giust. pen.*, 1948, III, 199. Per ulteriori riferimenti giuri-sprudenziali v. CORDERO, *Appunti sul concetto di "connessione processuale"*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, 448 nota 3.

³⁴ Così Corte cost., n. 29 del 1958.

³⁵ Venivano dunque sottratti alla giurisdizione militare i reati c.d. "militarizzati", ossia non previsti dal codice penale militare di pace ma lesivi anche di interessi militari: reati comunque rientranti nell'orbita applicativa dell'art. 103 comma 3 Cost., per come inteso dal giudice delle leggi (Corte cost. 11 giugno 1980, n. 81). Sul punto v. Busetto, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 5 nota 10.

penale militare: in seguito, come già accennato, sarebbe intervenuta la Corte costituzionale a ritagliare ulteriormente la fattispecie per renderla conforme al dettato dell'art. 103 comma 3 Cost.) (b) stabiliva che, nelle ipotesi di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare (rectius, in alcune di tali ipotesi), fosse «competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria». La Corte di cassazione, tuttavia, «su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, [poteva] ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti», ad esempio quando la cognizione dei reati militari richiedesse una conoscenza approfondita di complesse questioni tecnico-militari³⁷: disposizione che - pur coerente con l'assetto normativo dell'epoca, che non considerava ancora la connessione come un criterio direttamente attributivo di competenza⁸⁸ - perpetuava l'insanabile contrasto con il principio di precostituzione del giudice già conseguente al dettato dell'art. 49 comma 3 c.p.p. 1930³⁹.

La connessione tra procedimenti comuni e procedimenti militari non operava però in tutti i casi previsti dall'art. 45 c.p.p. 1930, ma solo quando i procedimenti riguardassero «delitti» (dunque, non semplici contravvenzioni⁴⁰) «commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità». Rispetto al catalogo contenuto nell'art. 45 c.p.p. 1930, non erano dunque contemplate – tra le cause di connessione rilevanti nella distribuzione degli affari penali tra giurisdizione ordinaria e militare – l'ipotesi dei reati commessi gli uni in occasione di altri

³⁶ Corte cost., n. 429 del 1992.

³⁷ Cfr. Polino, Una pronuncia significativa della Corte regolatrice in ordine alla connessione di procedimenti di cui all'art. 264 c.p.m.p., in Rass. giust. mil., 1986, 273.

BUSETTO, La connessione tra reati comuni e reati militari, cit., 5.

³⁰ RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 38.

⁴⁰ V. Cass., Sez. un., 10 gennaio 1976, in *Cass. pen.*, 1976, 639.

(art. 45 n. 2), l'ipotesi della connessione probatoria (art. 45 n. 4) e, soprattutto, l'ipotesi della connessione soggettiva pura e semplice (art. 45 n. 3: «se una persona è imputata di più reati»). Ne seguiva che le giurisdizioni restavano separate anche quando il militare commetteva un reato militare e un reato comune legati dal vincolo della continuazione o del concorso formale, con i noti problemi derivanti - vigente il codice abrogato - dalla limitata possibilità di provvedere in sede cognitiva al cumulo giuridico delle pene quando i procedimenti restavano separati (ma una questione di legittimità costituzionale sollevata a questo riguardo era stata dichiarata infondata dal giudice delle leggi, sull'assunto che si sarebbe potuto rinviare il processo per il reato meno grave per poi applicare l'aumento in continuazione⁴¹). Nel caso di concorso di militari e civili nella commissione di reati militari, la competenza era invece per tutti del giudice ordinario: in proposito, la Corte costituzionale aveva fatto notare che «in materia di connessione tra reati militari e comuni e tra reati commessi da militari e non militari in concorso fra loro, [l'art. 103 comma 3 Cost.] nulla dispone», e che «il legislatore - [attuando] nella formulazione [dell'art. 264 c.p.m.p] un coordinamento tra principi della Costituzione e principi generali del processo penale - [aveva] fatto uso della sua discrezionalità in modo che appare del tutto razionale»⁴².

2.2. Se con la riforma dell'art. 264 c.p.m.p. l'art. 49 c.p.p. era da considerarsi «ormai totalmente superato» con l'entrata in vigore dell'art. 13 comma 2 del codice di procedura penale del 1988 deve ritenersi che anche l'art. 264 c.p.m.p. sia stato abrogato. Lo hanno dimostrato in maniera del tutto convincente le Sezioni unite in una nota sentenza del 2005, che affianca a una pun-

⁴¹ Cfr. Corte cost., n. 73 del 1980.

La citazione (cui sono stati aggiunti i corsivi) è tratta da Corte cost., n. 196 del 1976, non riferita, in verità, a un'ipotesi di reato militare commesso in concorso da un militare e un civile, ma a un'ipotesi di connessione tra un reato militare commesso da un militare e un reato comune commesso da un militare in concorso con un civile.

⁴⁸ BARGIS, sub *art. 49 c.p.p.*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 1987, 245.

tuale analisi dei lavori preparatori del codice⁴ condivisibili argomentazioni di carattere sistematico. La convivenza delle due discipline condurrebbe, per un verso, a conseguenze irragionevoli: poiché l'art. 264 c.p.m.p. fa riferimento anche a ipotesi che non sono più annoverate tra i casi di connessione dall'art. 12 c.p.p. - come quella dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, o quella dei reati commessi per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità -, si correrebbe il rischio di sottrarre del tutto gratuitamente la competenza al giudice militare, dal momento che il simultaneus processus non si potrebbe comunque celebrare allorché i reati fossero di competenza di giudici ordinari differenti (o attribuiti alla cognizione l'uno del tribunale monocratico, l'altro del tribunale collegiale)45. Per altro verso, l'applicazione congiunta delle due disposizioni normative determinerebbe un complessivo incremento dei casi di sottrazione della giurisdizione al tribunale militare, secondo logiche del tutto eccentriche rispetto alle finalità di salvaguardia della giurisdizione militare perseguite dal legislatore del 1988⁴⁶.

⁴⁴

[&]quot;Cfr. Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 10: «dai lavori preparatori del codice emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di abrogare tale disposizione e la convinzione di averne determinato l'abrogazione, a norma dell'art. 15 disp. gen., dal momento che con l'art. 13 c.p.p., comma 2, aveva provveduto a regolare l'intera materia. Sotto questo aspetto è significativa la vicenda dell'art. 210 delle norme di attuazione del codice di rito. Nel progetto preliminare l'articolo corrispondente conteneva un comma 2 che stabiliva: "è abrogato l'art. 264 c.p.m.p.", ma nel progetto definitivo il comma è stato soppresso "in quanto – si dice – l'articolo 13 del nuovo codice disciplina compiutamente la materia, determinando ex se l'abrogazione dell'articolo 264 c.p.m.p."».

⁶ Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 11 s.: «la conseguenza sarebbe assurda, perché si verificherebbe uno spostamento della giurisdizione e una sottrazione del militare al suo giudice naturale in una situazione in cui poi davanti al giudice ordinario non potrebbero operare le regole sulla competenza per connessione o sull'attribuzione dei procedimenti connessi (art. 33 quater c.p.p.), con la possibilità di mantenere separato il procedimento la cui cognizione sarebbe spettata al giudice militare». Per un commento alla sentenza si vedano BACCARI, *La cognizione e la competenza*, cit., 321 ss.; RI-VELLO, *Il procedimento militare*, cit., 48; SANTALUCIA, *Connessione per concorso di civili nel reato militare*, cit., 1260 ss.

⁶⁶ Cfr. ancora Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 11 s.: «le due normative non potrebbero integrarsi ma si sommerebbero, di modo che l'art. 264 c.p.m.p. opererebbe rispetto a casi di connessione non previsti dall'art. 13 c.p.p., comma 2, ai quali si aggiungerebbero i casi del concorso formale di reati e del reato continuato, quando "il reato comune è più grave di quello militare". Un assetto normativo, questo, [...] opposto a quello perseguito dal legislatore, che [...] ha inteso privilegiare il giudice militare specializzato, anche per la particolare composizione collegiale che lo caratterizza, e ha fatto ciò riconoscendo una rilevanza limitata alla connessione».

3. A norma dell'art. 13 comma 2 c.p.p., dunque, la giurisdizione speciale militare cede il passo a quella ordinaria - benché ricorrano entrambe le condizioni richiamate dall'art. 103 comma 3 Cost., cioè si debba giudicare un reato militare commesso da un militare in servizio - quando il procedimento concernente il reato militare commesso dal militare sia legato dal vincolo della connessione a un procedimento concernente un reato comune più grave (questo il testo della disposizione: «fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario»). Se il reato comune è di pari o minore gravità, la connessione non opera come criterio attributivo della giurisdizione e le due sfere giurisdizionali rimangono separate. Nel conflitto tra le opposte esigenze in gioco - da un lato, quella di garantire l'apporto di saperi lato sensu specialistici nell'accertamento giudiziale del reato militare; dall'altro, quella di favorire la trattazione congiunta dei due (o più) reati, evitando possibili conflitti di giudicati e rendendo meno gravoso l'esercizio del diritto di difesa all'imputato militare - si è dunque ritenuta preminente la seconda solo quando il vincolo connettivo si instauri tra procedimenti per reati diversi e il reato comune sia più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16 c.p.p.⁴⁷.

3.1. Va immediatamente precisato che ad assumere rilevanza è *qualunque* connessione tra reati, a differenza di quanto era previsto nell'art. 264 c.p.m.p.: ne deriva che anche le ipotesi di connessione soggettiva che oggi

_

[°] Cfr. Ranaldi, *Lineamenti di procedura penale militare*, cit., 69 s. Il criterio della maggiore gravità evocato dall'art. 13 comma 2 c.p.p. è applicabile solo nell'ipotesi di connessione di *più* reati, tutti cumulativamente giudicabili: può dunque essere impiegato nel caso di concorso formale di reati (per decidere se le competenze debbano restare separate o debbano essere tutte attribuite al giudice ordinario) ma non nel caso di concorso apparente di norme, per decidere se la fattispecie militare sia speciale rispetto alla speculare fattispecie ordinaria o viceversa (con attribuzione della giurisdizione, rispettivamente, al giudice militare o a quello ordinario). V. invece, per questa discutibile impostazione, Cass., Sez. I, 28 novembre 2019, n. 48461, in *questa Rivista*, 2020, n. 1, 1, con nota critica di Spina, *Specialità militare e riparto di giurisdizione: un errore irrimediabile della Suprema Corte*.

figurano nell'art. 12 lett. *b* c.p.p. (cioè le ipotesi in cui il militare abbia commesso reati militari e comuni in concorso formale tra di loro o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) determinano, se il reato comune è più grave, il trasferimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Non era così nel precedente assetto: nell'ipotesi di reati militari e comuni commessi dal militare, l'art. 264 c.p.m.p. attribuiva al giudice ordinario la cognizione di tutti i reati solo se commessi gli uni per eseguire od occultare gli altri, o al fine di conseguirne il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità (ma il trasferimento di competenza avveniva anche se il reato militare era di pari o maggiore gravità rispetto a quello ordinario).

Per contro, deve escludersi, ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.p., che il giudice ordinario possa subentrare al giudice speciale quando il militare abbia commesso il reato militare in concorso con un soggetto che non appartiene alle Forze Armate. Per convincersene è sufficiente osservare che l'art. 264 c.p.m.p. menzionava espressamente tra le ipotesi di connessione destinate ad ampliare la sfera di cognizione del giudice ordinario anche l'ipotesi del reato commesso «da più persone [...] in concorso tra di loro»: e stabiliva, in linea generale, che il giudice ordinario diventava competente «per tutti i procedimenti». L'art. 13 comma 2 c.p.p., invece, allude esclusivamente a una connessione di procedimenti operante «fra reati comuni e reati militari» – con il primo necessariamente più grave del secondo –, e stabilisce che il giudice ordinario acquista la «competenza» (e prima ancora, la giurisdizione) «per tutti i reati».

_

^{**} Per questa conclusione v. Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 13 («quando la connessione concerne procedimenti relativi allo stesso reato commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei primi la propria giurisdizione»). Negli stessi termini, tra le altre, Cass., Sez. I, 25 gennaio 2008, n. 4060, Rv. 239184. È stata in questo modo definitivamente superata l'impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui la giurisdizione, nell'ipotesi considerata, avrebbe dovuto spostarsi interamente sul versante ordinario in virtù di una ritenuta sopravvivenza in parte qua dell'art. 264 c.p.m.p. In dottrina, sull'argomento, BUSETTO, Connessione fra reati militari e reati comuni, cit., c. 439 ss.; MAZZI, Commento a Cass., Sez. I, 8 febbraio 2005, C., in Dir. pen. proc., 2005, 740 ss.; SANTALUCIA, Connessione per concorso di civili nel reato militare, cit. 1253 ss.

3.2. Nel passaggio tra le due normative, il giudice militare ha dunque visto in parte crescere e in parte diminuire le proprie competenze⁴⁹. Il saldo complessivo può dirsi quantitativamente favorevole: abbastanza da far ritenere che la riforma del 1988 abbia affrancato la giurisdizione militare dal regime di "eccezionalità" nel quale era precedentemente relegata nei suoi rapporti con quella ordinaria⁵⁰. Ma non ha torto chi osserva come le residue ipotesi di assorbimento della giurisdizione militare in quella ordinaria abbiano acquistato maggiore peso specifico con la riforma del 1988, dal momento che la connessione, divenuta un criterio direttamente attributivo della competenza e della giurisdizione, è ormai destinata a operare indefettibilmente, a prescindere dallo stato e dal grado in cui si trovano i procedimenti connessi e dalla possibilità di disporne la riunione⁵¹.

[®] Più nel dettaglio, sono stati sottratti alla cognizione del giudice ordinario e attribuiti alla cognizione del giudice speciale: (a) il reato militare commesso dal militare in concorso con il soggetto non appartenente alle Forze Armate (il quale rimane sottoposto alla giurisdizione ordinaria); (b) il reato militare, commesso dal militare, che sia teleologicamente connesso a un reato comune di pari o minore gravità, commesso o meno dal militare; (c) il reato militare, commesso dal militare, che sia legato a un reato comune, commesso dal militare o da un soggetto non appartenente alle Forze Armate, dal vincolo funzionale - un tempo di natura connettiva - attualmente previsto come ipotesi di collegamento investigativo dall'art. 371 comma 2 lett. b c.p.p. (reati dei quali gli uni siano stati commessi per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prodotto, il prezzo o l'impunità degli altri), con la precisazione che potrebbe ricorrere, allorché il reato militare e quello comune siano stati commessi entrambi dal militare, un'ipotesi di continuazione criminosa, idonea a spostare la competenza sul versante del giudice ordinario se il reato comune è più grave; (d) il reato militare commesso dal militare quando il reato militare e quello comune siano stati compiuti nello stesso tempo da più persone riunite; (e) il reato militare commesso dal militare in danno di un soggetto non appartenente alla Forze Armate, autore a sua volta, reciprocamente, di un reato in danno del militare; (f) il reato militare connesso (in uno dei casi giudicati rilevanti dall'art. 264 c.p.m.p.) con un reato comune di competenza del giudice di pace. Per contro, viene sottratto alla cognizione del giudice speciale e attribuito alla cognizione del giudice ordinario il reato militare commesso dal militare in concorso formale o in continuazione con un reato comune, quando il reato comune sia più grave (nell'assetto precedente, il giudice ordinario poteva assorbire la competenza del giudice speciale, senza limiti legati al trattamento sanzionatorio, solo nell'ipotesi particolare di continuazione criminosa ravvisabile nel caso dei più reati militari e comuni l'uno dei quali fosse stato commesso dal militare al fine di conseguire il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità dell'altro).

²⁰ È questa l'opinione di Brunelli - Mazzi, *Diritto penale militare*, Milano, 2007, 448 (caratterizzata da «un certo ottimismo» secondo Rivello, *Il procedimento militare*, cit., 41 s.). Anche Busetto, *Connessione fira reati militari e reati comuni*, cit., c. 434, ritiene che «la svolta verso la separazione [sia] stata consistente [...] ma certo non radicale».

⁵¹ BUSETTO, Connessione fra reati militari e reati comuni, cit., c. 435.

4. Sulla complessiva ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore del 1988 permane, tuttavia, qualche dubbio.

4.1. Si è già detto che molto è cambiato nel passaggio dall'art. 264 c.p.m.p. (post-riforma del 1956) all'art. 13 comma 2 c.p.p. Sotto certi profili, l'inversione di rotta è stata totale⁵²: prima del 1988, il reato militare commesso dal militare in concorso con un civile rientrava interamente nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre oggi, per quello stesso reato, l'imputato militare viene giudicato dal tribunale militare e l'imputato civile dal giudice ordinario; prima del 1988, i reati militari e comuni commessi in concorso formale o in continuazione dal militare venivano giudicati separatamente dal giudice militare e dal giudice ordinario, mentre oggi, se il reato comune è più grave, appartengono entrambi alla giurisdizione del giudice ordinario.

Benché in larga misura opposte a quelle attuali, le soluzioni adottate nell'art. 264 c.p.m.p. erano state ritenute, a dire il vero, pienamente conformi al principio di ragionevolezza dalla Corte costituzionale. Nel bilanciamento delle opposte esigenze – preservare la competenza del giudice militare, «normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di controversie»; favorire la riunione dei procedimenti di fronte al giudice ordinario –, il legislatore del 1956, ad avviso della Corte, aveva individuato un giusto punto d'equilibrio, salvaguardando la prima esigenza nei casi di connessione in cui il legame tra le regiudicande «si presenta meno stringente o di grado meno elevato»: ossia in tutti i casi di «connessione soggettiva disposta dall'art. 45 n. 3», ivi compresa l'ipotesi dei reati commessi dall'agente in concorso formale o in continuazione (benché si ammettesse che, quanto meno «nell'ipotesi del concorso formale, [...] l'interferenza fra i relativi procedimenti [è] maggiore che negli altri casi di persone imputate di più reati» 1. Il tema richiama le complesse questioni interpretative che sorgono allorché si tratti di stabilire quale

³² Nel senso che «il codice di rito vigente ha modificato radicalmente la disciplina della connessione tra reati di competenza del giudice ordinario e reati di competenza del giudice militare, *quasi capovolgendola*», cfr. Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 6 (corsivo aggiunto).

⁵³ Corte cost. 20 maggio 1980, n. 73 (corsivi aggiunti).

debba prevalere tra più concorrenti ipotesi di connessione: il legame che avvince le regiudicande è più intenso nel caso di cui all'art. 12 lett. *a* (cumulo soggettivo) o nei casi di cui all'art. 12 lett. *b* e *c* c.p.p. (cumulo oggettivo)⁵⁴? Il legislatore del 1956 aveva mostrato di ritenere più forte il primo legame: la regiudicanda militare e quella comune – inscindibili nel caso di concorso di militari e civili nell'unico reato militare – mantenevano la loro autonomia, almeno tendenzialmente⁵⁵, nell'ipotesi di concorso di reati militari e comuni commessi dal militare. L'art. 13 comma 2 mostra invece di ritenere che solo in questa seconda eventualità il vincolo tra i procedimenti sia così saldo da determinare la sottrazione del procedimento al giudice militare, vincendo le ragioni che indurrebbero a mantenere i due procedimenti separati (a partire dalla maggiore «idoneità»⁵⁶ dei tribunali militari a decidere dei reati oggettivamente e soggettivamente militari).

Al riguardo, vale quanto osservava la Corte costituzionale nella già citata sentenza del 1980: «entro i limiti della ragionevolezza, appartiene alla discrezionalità legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di operatività del *simultaneus processus*, senza che il diritto processuale debba fare applicazione – a pena d'illegittimità costituzionale – di alcun criterio rigidamente prefissato»⁵⁷. Ma rimane il dubbio che, nell'art. 13 comma 2 c.p.p., quei limiti siano stati oltrepassati: sembra infatti difficile negare che il cumulo soggettivo giustifichi più

L'ipotesi è che A e B commettano lo stesso reato X, di competenza di G1, e che B, successivamente, commetta autonomamente il reato Y, di competenza di G2, legato al reato X dal vincolo della continuazione. Se il reato Y, a norma degli artt. 15 e 16 c.p.p., possiede *vis attractiva* rispetto al reato X, come si distribuiscono le competenze? Si spezza il legame tra A e B, privilegiando il cumulo oggettivo (A viene giudicato per X da G1; B viene giudicato per i reati X e Y da G2) o il legame tra X e Y, privilegiando il cumulo soggettivo (A e B vengono giudicati per X da G1; B viene giudicato da G2 per il reato Y)? Oppure si ritengono congiuntamente operanti i due criteri di attribuzione della competenza (B viene giudicato da G2 per il reato Y; A e B vengono giudicati da G2 per il reato X), con l'effetto di rendere A giudicabile da G2 in virtù di un legame meramente indiretto con l'ipotesi di reato che gli viene contestata? Sul tema, ancora controverso, v. F. SIRACUSANO, sub *art. 12*, in G. Conso - V. Grevi - G. Illuminati - L. Giuliani [a cura di], *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., 38, e BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, cit., 288 s.

⁵⁵ La competenza era del giudice ordinario, come già sappiamo. se il militare commetteva delitti comuni e militari «gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne [...] il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità» (art. 264 c.p.m.p.).

⁵⁶ Corte cost., n. 73 del 1980.

⁵⁷ Corte cost., n. 73 del 1980.

del cumulo oggettivo la concentrazione della competenza in capo a un solo giudice⁵⁸ (quanto meno per ragioni di economia processuale e al fine di scongiurare l'insorgere di un conflitto teorico di giudicati: qui non si pone il problema di evitare che l'imputato sia assoggettato a più procedimenti).

4.2. La connessione tra reati militari e comuni, inoltre, non viene fatta operare sempre, ma solo quando il reato comune sia più grave di quello militare. La ragione è quella indicata nella Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale del 1988: in assenza della clausola limitativa, l'esercizio della giurisdizione militare sarebbe stato «eccessivamente e irragionevolmente» penalizzato, perché la giustizia ordinaria avrebbe preso il sopravvento anche nelle ipotesi in cui il reato militare fosse connesso con un mero reato contravvenzionale³⁹. Nessun dubbio che sia così: ma a parte che per evitare questa specifica conseguenza paradossale sarebbe bastato confermare la scelta del legislatore del 1956 di rendere operante la connessione tra procedimenti comuni e militari solo se concernenti "delitti", rimane la sensazione che l'art. 13 comma 2 c.p.p. introduca trattamenti normativi differenziati in forza di un criterio privo di una convincente *ratio essendi*. Quella di mantenere separate le due sfere giurisdizionali (preservando la specifica professionalità del giudice

^{**} Cfr. Busetto, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 9, nonché Id., *Connessione fra reati militari e reati comuni*, cit., c. 436. Finisce per ammetterlo, con qualche cautela, anche Cass., Sez. un., 10 febbraio 2006, n. 5135, Maldera, cit., 11: «può dubitarsi che la soluzione adottata dal codice vigente sia la più opportuna, che cioè abbia individuato un caso di connessione dei procedimenti effettivamente meritevole più degli altri di una trattazione unitaria. Può opinarsi che maggiori siano le esigenze di trattazione unitaria quando il reato è commesso in concorso da persone militari con persone civili, ma la scelta del legislatore è chiara».

^{**}Relazione testo def. c.p.p., in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord. n. 93, 166. Facendo leva (anche) su questa argomentazione, Corte cost., n. 441 del 1998, ha negato il contrasto dell'art. 13 comma 2 c.p.p. con l'art. 3 Cost., che era stato denunciato dal giudice rimettente sul presupposto che anziché introdurre la distinzione basata sulla gravità del reato, «ispirata da valutazioni di mera opportunità politica», si sarebbe dovuto sempre prevedere il trasferimento della competenza in capo al giudice ordinario nei casi di connessione, al fine di salvaguardare senza eccezioni «l'interesse sostanziale al simultaneus processus, sia in ragione dell'onere aggiuntivo derivante dall'essere sottoposto a più procedure, sia, soprattutto, in considerazione del vantaggio di una difesa unitaria a fronte di un'accusa relativa a fatti connessi».

[®] Giudica «molto discutibile» il criterio BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 3.

militare e la sua maggiore "vicinanza" socio-culturale all'imputato) oppure di concentrare le giurisdizioni di fronte al giudice ordinario (creando le condizioni per la celebrazione di un *simultaneus processus*) è una scelta rispetto alla quale il dato della maggiore o minore gravità del reato comune non sembra assumere una specifica rilevanza. Non v'è dubbio che il legislatore abbia inteso fare in modo che «almeno gli episodi più significativi concernenti la delinquenza militare siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari», così «valorizza[ndo] la loro specialità»⁶¹. E tuttavia, in applicazione dell'art. 13 comma 2 c.p.p., la competenza potrebbe essere attribuita al giudice ordinario o a quello militare anche in aperto contrasto con la logica che dovrebbe sorreggere l'una o l'altra opzione: si pensi all'ipotesi in cui il reato militare di minore gravità richieda, nell'interesse dello stesso imputato, l'approfondimento di complesse questioni tecnico-militari o la comprensione profonda di certe dinamiche della vita militare (e non sussistano particolari esigenze di trattazione unitaria dei due reati connessi); o all'ipotesi, inversa, in cui il reato militare di pari o maggiore gravità possa essere adeguatamente valutato in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici solo unitamente al reato comune (e magari l'accertamento del reato militare non richieda il ricorso alla specifica professionalità del giudice speciale). Vale, insomma, quanto già rilevato da un'attenta dottrina: la disciplina della connessione viene «piega[ta] ad esigenze che hanno poco da spartire con quelle cui dovrebbero ispirarsi le scelte fra unità o separatezza dell'accertamento», come dimostra il ricorso a un criterio (la maggiore gravità del reato) che normalmente serve a stabilire quale giudice diventa competente per connessione e non a delimitare "a monte" l'operatività del vincolo connettivo⁶².

4.3. La verità è che unire o separare la giurisdizione ordinaria e quella speciale nel caso di connessione di procedimenti è una decisione che andrebbe

⁶¹ RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 40.

[®] BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 11 s.; v. anche ID., *Connessione fra reati militari e reati comuni*, cit., c. («quel parametro [...] è estraneo, irrilevante rispetto al bilanciamento delle opposte esigenze in campo»).

presa tenendo conto delle peculiarità del caso concreto: qualungue criterio astrattamente previsto dalla legge è destinato a rivelarsi, in qualche misura, poco soddisfacente. Lo dimostrano sia le incertezze mostrate dal legislatore, nel corso degli anni, nell'individuare i casi di connessione idonei a sottrarre la competenza ai giudici militari (con l'altalenante rilievo attribuito al cumulo soggettivo e a quello oggettivo), sia la decisione del legislatore del 1988 di affidarsi a un ulteriore criterio di selezione dei casi di cumulo oggettivo (la maggiore gravità del reato comune) che è stato introdotto, come si è visto, con il solo intento di evitare in qualche modo che gli spazi assegnati alla giurisdizione militare diventassero troppo angusti[®]. Di queste difficoltà la dottrina processualistica era già perfettamente consapevole sul finire del diciannovesimo secolo: «se non andiamo errati», scrivevano due noti studiosi a commento della scelta del legislatore del 1865 di non regolare la materia della connessione tra reati ordinari e militari, «crediamo che il silenzio della legge [...] provenga dall'indole delle giurisdizioni speciali, che non permettono di prefiggere all'unione delle cause una norma generale e fissa. Infatti, il criterio per l'unione delle cause nei rapporti della competenza si è che il più attrae il meno. Ma dove sono in concorrenza le giurisdizioni speciali, altri criteri possono prevalere, particolarmente quello della preminenza che una giurisdizione può avere sull'altra, prescindendo dalla gravezza e dal numero dei reati. È principio generale che la giurisdizione ordinaria prevale alla speciale; ma non è principio assoluto, perché nella sua applicazione incontra motivi di modificazioni e restrizioni tali che quasi impossibile riesce il formularlo in via di ordinamento generale»64.

Nell'impossibilità di ripristinare meccanismi di valutazione del caso concreto del tipo di quelli già previsti dall'art. 49 comma 3 c.p.p. 1930 e dall'art. 264

⁶⁸ Anche secondo Cass., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 12, con l'art. 13 comma 2 c.p.p. il legislatore ha voluto soltanto evitare «una disciplina troppo limitativa della giurisdizione militare», al fine di attribuire «rilievo, sia pure per un ambito circoscritto, alla specifica professionalità del giudice militare quale giudice speciale».

⁶¹ Così BORSANI - CASORATI, *Codice di procedura penale commentato*, Vol. I, Milano, 1873, 417 (corsivi aggiunti), che si mostravano dunque favorevoli alla scelta del legislatore del 1865 di «non occup[arsi] di questo nel codice di procedura penale».

comma 2 c.p.m.p. – rimedi peggiori del male, perché in insanabile contrasto con il principio di precostituzione del giudice⁶⁵ –, tanto varrebbe, dunque, affidarsi a soluzioni *tranchant*, che privilegino senza temperamenti l'uno o l'altro dei valori in gioco: abbandonare, cioè, soluzioni «intermedie e di compromesso»⁶⁶ come quella adottata dal codice del 1988 e attribuire sempre la cognizione al giudice ordinario, nell'interesse del *simultaneus processus* (come stabilivano, prima della svolta "militaresca" del 1930 e del 1941, i codici penali per l'Esercito e la Marina del 1870⁶⁷ e il codice di procedura penale del 1913⁶⁸, e come lo stesso progetto preliminare del codice del 1988 sembrava suggerire⁶⁹), oppure mantenere sempre separate le giurisdizioni (come nel modello adottato dal codice di procedura penale del 1865⁷⁰), a presidio della

⁶⁶ BUSETTO, La connessione tra reati comuni e reati militari, cit., 8.

⁶⁶ RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 41.

[&]quot;Il dato è riferito da Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 7: «per il tempo di pace, i codici prevedevano l'applicazione della legge penale militare sostanziale solo ai militari in servizio, con esclusione degli estranei e dei militari in congedo, che venivano sempre assoggettati alla giurisdizione ordinaria anche per i reati militari. Anche i militari imputati di reati militari in concorso con estranei venivano sottoposti alla giurisdizione ordinaria; la giurisdizione ordinaria veniva riconosciuta anche in caso di connessione tra reati militari e reati ordinari, cosicché i tribunali militari giudicavano soltanto i reati militari commessi da militari in servizio non connessi con reati comuni». In verità non mancavano eccezioni a queste regole: ad esempio, l'art. 338 del codice penale per l'Esercito stabiliva, nel caso di cumulo oggettivo, che se la pena prevista per il reato comune fosse una pena di polizia o la pena del carcere non maggiore di un anno, e la pena prevista per il reato militare fosse della reclusione militare non inferiore a cinque anni, la competenza era del tribunale militare, con assorbimento della pena eventualmente inflitta dal giudice ordinario in quella inflitta dal giudice speciale (cfr. BORSANI - CASORATI, Codice di procedura penale, cit., 417 nota 1, e STOPPATO, sub art. 23-26, cit., 310).

⁶⁸ Art. 26 c.p.p. 1913: «se i reati connessi appartengono alcuni alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ed altri alla competenza di un'autorità diversa, la cognizione di tutti i reati appartiene all'autorità ordinaria». Per due opposte opinioni sulla bontà di questa soluzione cfr. STOPPATO, sub *art.* 23-26, cit., 312 («oggidì il giudice ordinario ha da avere giurisdizione, se non generale ancora, certamente prevalente; e a tale criterio si è ispirato il legislatore»), e LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, cit., 238 (una norma «incongruente», un «enorme errore»).

⁴⁰ Art. 13 comma 2 prog. prel. c.p.p.: «se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza dei giudici ordinari e altri a quella dei giudici militari, è competente per tutti il giudice ordinario». Nella Relazione al progetto veniva però precisato che la norma avrebbe dovuto essere «integrata con una disposizione che definisca le ipotesi di connessione rilevanti in materia di rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare e, altresì, chiarisca i rapporti del codice con l'art. 264 c.p.m.p. e le norme speciali che disciplinano il sistema» (*Relazione prog. prel. c.p.p.*, in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.* n. 93, 14).

⁷⁰ Art. 26 comma 3 c.p.p. 1865: «ove si tratti di persona imputata di due o più reati gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale per ragione di materia o di persona, la corte e il tribunale

fisiologica "naturalità" della giurisdizione militare per i reati menzionati nell'art. 103 comma 3 Cost.

Di queste due soluzioni – entrambe costituzionalmente tollerabili, ma entrambe, per quanto detto, in qualche misura insoddisfacenti – è la seconda, in definitiva, a farsi preferire⁷¹: sia per il *favor separationis* che informa tendenzialmente la disciplina della competenza e della giurisdizione⁷², sia perché, in un sistema processuale che ha ormai definitivamente trasformato la connessione in autonomo criterio di attribuzione della competenza, l'operatività del vincolo connettivo non garantisce affatto la celebrazione del *simultaneus processus*, con la conseguenza che l'imputato militare potrebbe vedersi sottratto al suo giudice naturale – ed essere privato, in taluni casi, della garanzia supplementare della collegialità⁷³ – senza alcuna compensazione in termini di alleggerimento degli oneri difensivi⁷⁴ e di completezza dell'accertamento⁷⁵.

speciale procederanno distintamente al giudizio pei crimini di loro rispettiva competenza». La norma faceva espresso riferimento alla sola ipotesi di commissione di una pluralità di reati da parte del medesimo imputato (c.d. "reiterazione"): ma le due sfere giurisdizionali restavano separate anche nei casi di connessione di reati di cui all'art. 21 del codice (per questa conclusione, BORSANI - CASORATI, *Codice di procedura penale*, cit., 416 s.).

ⁿ Per questa opinione BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 13 s. (la «via più lineare»), nonché, in termini più sfumati, RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 40 s. Successivamente, BUSETTO, *Connessione fra reati militari e reati comuni*, cit., c. 438, alla luce delle riforme strutturali intervenute nel 2007 nell'ambito della giustizia militare, ha invece sostenuto la tesi opposta, affermando che «il legislatore ha inciso tanto pesantemente sulla consistenza organica [della magistratura speciale] da far seriamente dubitare che le esigenze di specializzazione della giustizia militare in tempo di pace siano ancora un obiettivo perseguito in modo così intenso da assurgere a dignità di principio ispiratore del sistema, in nome del quale sacrificare altri valori (*simultaneus processus*), essi sì dotati di innegabile rilievo». In realtà questa progressiva «marginalizzazione» della giustizia militare, più che da un qualche tipo di disinteresse dell'ordinamento nei confronti del contributo che essa può offrire in termini di specializzazione, sembra determinata, più banalmente, «dalla graduale diminuzione casistica e quantitativa dei procedimenti e dei giudizi militari di pace», legata «alla fine del sistema di reclutamento obbligatorio (servizio di leva)» e alla conseguente «caduta verticale delle infrazioni» (Cass., Sez. un., 4 aprile 2017, n. 18621, Zimarmani, cit., 11).

⁷² Vale a dire, per «l'impostazione di fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei procedimenti»: cfr. Corte cost., n. 441 del 1998.

⁷⁸ Lo rileva acutamente BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 8: «è possibile che il reato comune, pur più grave, sia attribuito al tribunale in composizione monocratica», mentre la collegialità è garanzia indefettibile nel procedimento militare.

⁷¹ Per questo rilievo v. ancora Corte cost., n. 441 del 1998. Come già accennato, l'opinione del giudice rimettente era che il legislatore avrebbe dovuto sempre sancire la prevalenza della giurisdizione ordinaria in caso di connessione, perché, nel caso di cumulo oggettivo di reati comuni e militari, l'imputato si

5. Appurato che, in taluni casi, l'avvio di un procedimento penale per un reato comune di fronte al giudice ordinario (tribunale o corte d'assise) fa sì che al giudice ordinario sia attribuita la competenza – e, prima ancora, la giurisdizione – anche per un reato di competenza del tribunale militare⁷⁶, i limiti entro i quali è destinata a operare concretamente la regola dipendono dalla soluzione offerta a due distinti quesiti.

Come abbiamo appena ricordato, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che anche la connessione tra procedimenti ordinari e militari opera come criterio direttamente attributivo di competenza (che in questo caso è, prima ancora, criterio attributivo di giurisdizione⁷⁷), e, quindi, indipendentemente dalla pendenza dei due procedimenti nel medesimo stato e grado, nonché, più in generale, dalla possibilità o dalla convenienza di disporre la riunione dei processi di fronte al giudice ordinario⁷⁸. La Corte di cassazione ha più volte ribadito lo stesso concetto: non occorre affatto che la procedura ordinaria e quella speciale stiano viaggiando "in parallelo"⁷⁹. In un caso, addirittura, è stato affermato che tale principio varrebbe *solo* nell'ipotesi della

sarebbe trovato a fronteggiare oppure no i disagi di un doppio processo e di una doppia difesa per effetto di una circostanza del tutto occasionale (la maggiore o minore gravità del reato comune), pur essendo nei due casi «la sua posizione [...] sostanzialmente identica». La Corte ha replicato che, così ragionando, il rimettente aveva «sovrapposto erroneamente i distinti istituti della connessione e della riunione dei processi», cioè non aveva considerato che la connessione è un criterio direttamente attributivo della competenza, destinato a operare anche «qualora non sia possibile o conveniente la riunione dei procedimenti connessi», per cui «l'auspicato ampliamento dell'operatività della connessione [...], con attribuzione di ogni regiudicanda alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non condurrebbe necessariamente di per sé al cumulo dei processi, dipendendo tale evenienza dal verificarsi di presupposti di natura processuale del tutto accidentali» (corsivi aggiunti).

⁷⁵ V. ancora, puntualmente, BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 12 nota 28.

⁷⁶ Deve trattarsi, giova ribadirlo, di un reato militare, contestato a un militare in servizio alle armi (o considerato tale dalla legge al momento del commesso reato), che sia: (a) legato da un vincolo di connessione *ex* art. 12 lett. *b* o *c* con il reato comune (che può essere contestato allo stesso o a un altro militare, o a un soggetto non rientrante nella sfera soggettiva delineata dall'art. 263 c.p.m.p.); (b) meno grave del reato comune.

⁷⁷ In questi termini, ad esempio, Cass., Sez. VI, 10 settembre 2004, n. 36166, Rv. 229949.

⁷⁸ Corte cost. 23 dicembre 1998, n. 441.

⁷⁹ Cass., Sez. VI, 10 settembre 2004, n. 36166, cit.; Cass., Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 6780, Rv. 209374; Cass., Sez. I, 12 settembre 1992, n. 3312, Rv. 191755; contra, isolatamente, Cass., Sez. I, 4 marzo 1998, n. 2794, Rv. 210004.

connessione tra procedimento ordinario e procedimento militare e non anche nel caso della connessione tra procedimenti ordinari. La tesi non risulta avere fatto breccia nella giurisprudenza di legittimità, ma a partire da quella pronuncia si trova spesso affermato che la natura della connessione come criterio direttamente attributivo di competenza si manifesterebbe in termini «particolarmente incisivi» proprio nel riparto delle giurisdizioni anziché delle sole competenze.

Ciò premesso, ecco le due questioni alle quali si faceva riferimento. A quale stato o grado deve essere approdato il procedimento per il reato comune perché si determini (o si stabilizzi definitivamente) l'attribuzione al giudice ordinario della competenza per il reato militare? Fino a quale stato o grado del procedimento militare è possibile eccepire il difetto di giurisdizione derivante dalla connessione con il procedimento ordinario?

6. Con riferimento al rapporto tra procedimenti ordinari, l'opinione unanime in ordine al primo quesito è che il giudice competente per il reato munito di *vis attractiva* (d'ora in avanti, all'occorrenza, reato A) acquisti la competenza anche per il reato destinato ad essere attratto per connessione (d'ora in avanti, all'occorrenza, reato B) non appena prende l'avvio, con l'iscrizione della notizia di reato, il procedimento concernente il primo reato⁸². Il problema che si pone è un altro, ed attiene al carattere provvisorio o permanente di tale (immediata) investitura del giudice: cosa accade se, in relazione al reato A, il procedimento si conclude con un'archiviazione della notizia di reato, con una sentenza di non luogo a procedere o con una sentenza di proscioglimento,

⁸⁰ Così Cass., Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 6780, cit. (ma secondo CAMON, *Gli strumenti di controllo sulla sede dell'indagine*, Torino, 2011, 21 nota 53, «sulla base di argomenti poco comprensibili»).

⁸¹ Così, ad esempio, Cass., Sez. I, 15 marzo 2002, n. 11047, Rv. 222248.

In generale, per l'idoneità della connessione a funzionare come criterio attributivo di competenza già nella fase delle indagini preliminari – nonostante gli indici normativi di segno apparentemente contrario rappresentati dal disposto dell'art. 12 lett. *b* c.p.p. (nella parte in cui si allude ai soli "imputati" di reati commessi in concorso formale o in continuazione), dal disposto dell'art. 28 comma 3 c.p.p. (nella parte in cui viene esclusa la proponibilità, in fase investigativa, di «conflitti positivi fondati su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione») e dal disposto dell'art. 371 comma 2 lett. *a* c.p.p., che contempla la connessione tra i casi di collegamento investigativo – cfr. CAMON, *Gli strumenti di controllo*, cit., 10 ss.

cioè con provvedimenti decisionali che attestano l'originaria insussistenza dei presupposti per la *translatio indicii*? Il giudice competente per il reato attrattivo rimane competente anche per il reato attratto nella sua sfera decisionale o tornano ad applicarsi le ordinarie regole di attribuzione della competenza per materia o per territorio?

6.1. Sul punto si registra una sostanziale concordia nel ritenere che la mappa delle competenze debba tornare ad assumere la configurazione iniziale quando l'indagine preliminare per il reato munito di forza attrattiva sia sfociata in un'archiviazione⁸³. L'idea è che la competenza per connessione, pur essendosi già trasferita al giudice competente per il reato principale, non possa definitivamente cristallizzarsi se non quando l'ipotesi accusatoria che sorregge il procedimento attrattivo abbia acquisito la consistenza necessaria per far ritenere «effettivamente sussistente» il vincolo connettivo⁸⁴: vigente anche in ambito processuale penale⁸⁵, il canone della *perpetuatio iurisdictionis* (qui, più esattamente, *perpetuatio competentiae*⁸⁰) sarebbe destinato a cedere il passo al principio costituzionale della naturalità del giudice. A queste conclusioni è già

⁸⁸ V., per tutte, Cass., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 40676, Rv. 273953; Cass., Sez. un., 21 giugno 2013, n. 27343, Rv. 255345; Cass., Sez. V, 24 novembre 2004, n. 45418, Rv. 230413; Cass., Sez. I, 23 aprile 2004, n. 19050, Rv. 228162; Cass., Sez. I, 6 giugno 1998, n. 2739, Rv. 210722; Cass., Sez. I, 2 dicembre 1997, n. 6442, Rv. 208946.

⁸¹ Cfr. Cass., Sez. VI, 11 luglio 1997, n. 2211, Rv. 209329, e, in dottrina, BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 23.

In argomento, ampiamente, BACCARI, *La cognizione e la competenza*, cit., 306 ss., 400 ss., secondo cui «la maggior parte della dottrina» considera operante anche nel processo penale il suddetto canone, risalente alle fonti romane (*«ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debeb*) e normativamente previsto in ambito processuale civile (art. 5 c.p.c.: «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo»). V. però, ad esempio, proprio in materia di reversibilità degli effetti della connessione, CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 149, per cui «sarebbe *petitio principii* postulare una cosiddetta "*perpetuatio iurisdictionis*"», pur essendo «male sostenibile una irreversibilità assoluta». In giurisprudenza, v. Cass., Sez. un., 3 luglio 2019, n. 28909, Rv. 275870, 14, che sottolinea come alla base del principio «vi siano esigenze di certezza dei rapporti e di economia processuale, in quanto si vogliono ridurre i casi in cui il processo debba spostarsi, ad esempio ogni qual volta vengano meno le ragioni di connessione»: si tratterebbe dunque di un canone funzionale anche «all'interesse dell'amministrazione giudiziaria alla ragionevole durata del processo, tutelato dall'art. 111, terzo comma, Cost.» (l'impostazione è condivisa da Cass., Sez. un., 29 novembre 2019, n. 48590, Rv. 277304, 10).

⁸⁶ Cfr. Cass., Sez. un., 3 luglio 2019, n. 28909, cit., 14.

espressamente pervenuta la Corte di cassazione anche in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare *ex* art. 13 comma 2 c.p.p. (in cui è del tutto appropriato usare l'espressione *perpetuatio iurisdictionis*): sarebbe questa *«l'unica deroga* alla norma della giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il reato comune sia più grave di quello militare»⁸⁷.

La più recente elaborazione giurisprudenziale in materia di connessione tra procedimenti ordinari è però nel senso che la soglia andrebbe innalzata fino al decreto che dispone il giudizio⁸⁸: le competenze originarie andrebbero ripristinate anche nel caso in cui sia una sentenza di non luogo a procedere a smentire l'addebito-pilota⁸⁰. Ragionando diversamente – ossia ritenendo sufficiente la richiesta di rinvio a giudizio perché il vincolo connettivo si consolidi –, l'individuazione definitiva del giudice competente per il reato attratto verrebbe interamente rimessa alle scelte imputative del pubblico ministero, anche quando tali scelte si dovessero rivelare temerarie al vaglio del giudice

⁹⁷

Così Cass., Sez. VI, 10 settembre 2004, n. 36166, cit. (corsivi aggiunti). Nello stesso senso Cass., Sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1399, Rv. 215228: «la norma di cui all'art. 13 comma 2 c.p.p. [...] non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione» (nella fattispecie, il tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a una truffa militare concorrente con un reato tributario: ma il giudice ordinario, archiviato il procedimento quanto al primo reato, aveva trasmesso gli atti alla procura militare «per il seguito di competenza» in ordine al reato di truffa). V. anche Cass., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 29392, Blonda, *inedita*, 5, e, in dottrina, anche per riferimenti ulteriori, RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 44.

^{**} Cfr. Cass., Sez. un., 29 novembre 2019, n. 48590, Rv. 277304, in tema di riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale. V. anche, da ultimo, con riferimento a un'ipotesi di competenza per territorio derivante da connessione, Cass., Sez. II, 3 luglio 2019, n. 29910, Rv. 277493 («il momento in cui va valutata la sussistenza della connessione non è quello dell'esercizio dell'azione penale ma quello del rinvio a giudizio»), nonché, in precedenza, per tutte, Cass., Sez. VI, 11 luglio 1997, n. 2211, cit.

⁸⁰ Cfr. ad esempio Cass., Sez. I, 6 giugno 1998, n. 2739, cit. (pur concernente un caso in cui per il reato attratto era stata decretata l'archiviazione), secondo cui «data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della *perpetuatio iurisdictionis*, l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il *thema decidendum* sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame» (negli stessi termini Cass., Sez. I, 6 giugno 1997, n. 3308, Rv. 207757, espressamente richiamata in motivazione, e, successivamente, Cass., Sez. un., 29 novembre 2019, n. 48590, cit.)

dell'udienza preliminare⁹⁰. È appena il caso di osservare che simili argomenti potrebbero venire spesi *a fortiori* anche nell'interpretazione dell'art. 13 comma 2 c.p.p.: trattandosi di scavalcare il recinto tra due diverse giurisdizioni, si fa ancora più avvertita l'esigenza che il procedimento attrattivo debba poggiare su basi solide.

Si ritiene, invece, che dopo il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato A operi indefettibilmente la regola della *perpetuatio iurisdictionis*, e che, pertanto, la competenza per il reato B resti attribuita al giudice competente per A anche quando in relazione ad A sia stata pronunciata, con qualsiasi formula, una sentenza dibattimentale di proscioglimento⁹¹. L'assunto sconta qualche

⁵⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 29 novembre 2019, n. 48590, cit.: la soluzione accolta «salvaguarda la funzione di vaglio preliminare attribuita al giudice dell'udienza preliminare in ordine all'imputazione formulata dal pubblico ministero e impedisce che le scelte dell'organo dell'accusa possano – pur quando manifestamente erronee o infondate – rendere immodificabile l'attribuzione della competenza a un giudice che, in difetto dell'operatività del criterio della connessione, ne sarebbe privo. [...] Solo in tal modo, del resto, si evita di delegare interamente all'autorità requirente l'individuazione del giudice dinanzi al quale

celebrare il giudizio, salvaguardando la cognizione del giudice naturale precostituito per legge». ¹ Cfr. Kalb, *Il processo per le imputazioni connesse*, cit., 198. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. un., 21 giugno 2013, n. 27343, cit., 14 (secondo cui, fuori delle ipotesi di archiviazione o di passaggio in giudicato della sentenza concernente il reato munito di vis attractiva, «proprio perché la competenza per connessione è criterio originario di attribuzione della competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della perpetuatio iurisdictionis»), e, con riguardo al concorso di giurisdizione ordinaria e militare, Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 14289, Rv. 269845, e Cass., Sez. VI, 10 settembre 2004, n. 36166, cit. («il vincolo tra i reati, determinato dalla competenza per connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza o, come nel nostro caso, di giurisdizione, indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti: la competenza o la giurisdizione così radicatesi restano invariate per tutto il corso del processo per il principio della "perpetuatio iurisdictionis" - anche nel caso di definizione, per separazione dei procedimenti ovvero assoluzione in primo grado, della posizione del medesimo imputato o di altro coimputato accusato dei reati che, in conseguenza del ritenuto vincolo di connessione, avevano determinato la competenza o la giurisdizione»). Alla stessa conclusione sono recentemente pervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., 3 luglio 2019, n. 28909, cit., 14 ss.) con riferimento a un'ipotesi nella quale la corte d'appello aveva assolto l'imputato da un addebito-pilota A che aveva attratto nella competenza del tribunale anche un reato B di competenza del giudice di pace, confermando la condanna per quest'ultimo reato: la Corte di cassazione ha condiviso la scelta del giudice d'appello di decidere in ordine al reato B anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace (soluzione che sarebbe stata ancora teoricamente praticabile, non operando qui, come le stesse Sezioni unite hanno precisato, il limite di rilevabilità dell'incompetenza per materia per eccesso di cui all'art. 23 comma 2 c.p.p., ma il più ampio regime di rilevabilità di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000), osservando che «se la competenza per connessione del giudice ordinario è stata individuata correttamente, nel rispetto delle disposizioni processuali, comprese quelle previste dall'art. 6 d.lgs. 274

margine di arbitrarietà: se la logica è ripristinare le competenze originarie (per evitare gratuite violazioni del principio del giudice naturale precostituito per legge) quando l'addebito attrattivo sia risultato infondato al termine delle indagini o in udienza preliminare, il medesimo effetto andrebbe forse ricollegato anche all'accertamento dibattimentale dell'infondatezza, quanto meno laddove il fatto risulti insussistente; ma la tesi – benché autorevolmente sostenuta⁹² – è rimasta minoritaria.

6.2. Occorre, infine, secondo la prevalente giurisprudenza, che il procedimento per il reato attrattivo non si sia ancora concluso con una sentenza irrevocabile: in un simile caso, poiché la connessione opera tra "procedimenti"

del 2000, il fatto che venga meno il reato più grave, ad esempio per effetto di una assoluzione parziale che determini la scomparsa del vincolo di connessione, e residui solo quello appartenente alla competenza del giudice di pace, non determina l'operatività dell'art. 48». Ciò «per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis», dettato a tutela dei principi di certezza, economia processuale e ragionevole durata del processo, destinato a prevalere, in questo caso, sul principio del giudice naturale, la cui «applicazione rigorosa [...] imporrebbe la translatio iudicii al giudice competente ogni volta che venga meno il procedimento che aveva determinato la competenza per connessione».

CORDERO, *Procedura penale*, cit., 150: «caduta l'imputazione-fondamento nell'udienza preliminare, [...] niente giustifica un séguito fuori dalla sede naturale, rispetto a reati non più definibili connessi. *Idem* quando l'imputato *de quo* fosse assolto nel dibattimento, perché il fatto non sussiste: [...] non è [...] pensabile che a manomettere l'ordine dei giudizi bastino ipotesi costruite su dei non-fatti, dichiarati tali nella sentenza». Per analoghe conclusioni, coerentemente con la sua concezione "sostanzialistica" dell'istituto della connessione, BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 24 s. Nessun dubbio, invece, che sia irrilevante la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna in relazione all'addebito-pilota: per questa ipotesi, nel concorso di giurisdizione ordinaria e militare, Cass., Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 6780, cit. (che «ha ritenuto ammissibile la denuncia di conflitto di giurisdizione tra giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare e giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario con riguardo a reato militare connesso con più grave reato comune per il quale era già intervenuta sentenza di condanna in primo grado, dichiarando quindi la competenza giurisdizionale del giudice ordinario»).

^{se} Il lessico degli artt. 12-16 c.p.p. è inequivoco: «connessione di procedimenti», «reati per cui si procede», «persona imputata», «procedimenti connessi» ecc.

(*rectius*, tra regiudicande⁹⁴), verrebbe meno la condizione primaria stabilita dalla legge per il sacrificio della naturalità⁹⁵.

L'affermazione, tuttavia, va correttamente intesa. Un conto è ritenere che la connessione non possa operare come criterio di attribuzione della competenza e della giurisdizione quando il reato A e il reato B non abbiano *mai* costituito oggetto, neanche per un solo momento, di due procedimenti contestualmente in corso. Nessun dubbio sulla correttezza di una simile conclusione: se Tizio è stato definitivamente giudicato per il reato A, e successivamente inizia il procedimento per il reato B, non si è mai innescata la scintilla della connessione e mancano i presupposti per lo spostamento della competenza. Un altro conto è ritenere che la connessione non possa (più) operare come criterio di attribuzione della competenza e della giurisdizione quando il requisito della contemporanea pendenza dei due procedimenti, originariamente sussistente – e in grado, dunque, di produrre i suoi effetti –, sia venuto meno per la definitiva chiusura di una delle due procedure. Qui si fa una certa fati-

CORDERO. Appunti. cit., 4/

⁹¹ CORDERO, *Appunti*, cit., 452 (la connessione è «una fattispecie complessa in cui confluiscono due situazioni rispettivamente integrate dalla circostanza di essere simultaneamente pendenti, dinanzi ad organi giudiziari diversi, due o più procedimenti [...], e da un particolare nesso intercorrente tra le regiudicande formanti materia di ciascuno di essi»): ID., *Procedura penale*, cit., 150. Sul tema, anche per ulteriori richiami, CAMON, *Gli strumenti di controllo*, cit., 24 ss.

⁹⁵ Per tutte, in questo senso, Cass., Sez, I, 16 luglio 1997, n. 4125, Rv. 208399, nella cui scia si collocano Cass., Sez. I, 15 marzo 2002, n. 11047, cit. (in materia di connessione tra procedimenti per reati comuni e militari), Cass., Sez. un., 21 giugno 2013, n. 27343, cit., e Cass., Sez. II, 3 luglio 2019, n. 29110, cit. ⁹⁶ Potrebbe essere questa - benché le premesse in fatto della decisione non siano sufficientemente esplicitate - la fattispecie presa in esame dalla sentenza con cui la Cassazione, risolvendo un conflitto di competenza, ha inaugurato l'indirizzo interpretativo in esame (Cass., Sez, I, 16 luglio 1997, n. 4125, cit.). Il pretore di Chieti aveva declinato la propria competenza in ordine a un reato B (favoreggiamento personale) teleologicamente connesso al reato A di competenza del tribunale della stessa città (tentato omicidio): ma la Corte di cassazione, rilevato che il processo per il reato A si era già concluso con sentenza passata in giudicato, aveva attribuito la competenza al pretore, osservando che «la connessione determina lo spostamento della competenza sempreché si tratti di reati per i quali si stia procedendo, e cioè purché vi siano dei procedimenti comunque in corso» (come significativamente rivela anche l'art. 12 lett. c c.p.p. parlando di reati «per cui si procede»), e che non vi sarebbe, del resto, «ragione di operare uno spostamento di competenza quando il procedimento "attraente" sia stato definitivamente chiuso con sentenza definitiva» (corsivi aggiunti). V. anche - con specifico riferimento ai rapporti tra giurisdizione militare e ordinaria - Cass., Sez. I, 15 marzo 2002, n. 11047, cit.

³⁷ Ragiona più chiaramente in questi termini la giurisprudenza successiva, a partire da Cass., Sez. un., 21 giugno 2013, n. 27343, cit., 14: «se prima della chiusura delle indagini preliminari sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il principio della *perpetuatio iurisdictionis* per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, *il permanere della*

ca ad ammettere che - ove sia ancora possibile rilevare o eccepire l'incompetenza per connessione (art. 21 comma 3 c.p.p.) - debbano essere ripristinate le competenze originarie³⁸. Nel caso in cui il procedimento per il reato principale si chiuda con un'archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere, c'è una logica nel ritenere che le esigenze sottese al principio della perpetuatio iurisdictionis (certezza delle situazioni giuridiche, economia processuale, durata ragionevole del processo) debbano cedere il passo al principio del giudice naturale: l'addebito-pilota non si è mostrato sufficientemente plausibile per stravolgere l'ordine naturale delle competenze. Non così quando, superata la soglia del rinvio a giudizio, il procedimento per il reato principale si sia chiuso con una sentenza definitiva, tanto più laddove si tratti di una sentenza di condanna: giunto a un passo dal rinviare a giudizio l'imputato, o addirittura in procinto di aprire il dibattimento, il giudice del reato attratto dovrebbe dichiararsi incompetente - per il venir meno della contemporanea pendenza dei due procedimenti - anche per l'intervenuto passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato oltre ragionevole dubbio la sussistenza del vincolo connettivo. Il paradosso non era sfuggito alla Corte di cassazione in una risalente pronuncia: «in caso di intervenuta con-

competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione [...] Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata [...] proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti» (i corsivi aggiunti dimostrano che qui la Corte sta certamente ragionando di due procedimenti che sono stati contemporaneamente pendenti, in quanto la competenza per il reato subordinato è già stata legittimamente attribuita per connessione al giudice del reato munito di vis attractiva: il problema che viene affrontato è se, divenuta irrevocabile la sentenza concernente il reato attrattivo, quella legittima competenza debba essere confermata, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, o debba invece prevalere il principio di naturalità del giudice). Così anche Cass., Sez. II, 3 luglio 2019, n. 29110, cit., 5, secondo cui «non si può più parlare di "connessione"» quando sia «venuta meno la (co)esistenza di più processi» (corsivi aggiunti).

E invece questa l'opinione di CAMON, Gli strumenti di controllo, cit., 26 ss. Anziché appellarsi al principio della perpetuatio iurisdictionis (una strada che «conduce a risultati tutt'altro che univoci»), il problema del mantenimento del vincolo connettivo o del ripristino dell'ordine naturale delle competenze andrebbe risolto su queste basi in tutte le ipotesi fin qui considerate. Poiché «l'esistenza di due procedimenti è [...] l'unità di misura minima perché la connessione possa scattare», il procedimento residuo dovrebbe «tornare alla sede naturale» non solo nel caso in cui «l'addebito "cardinale" venga archiviato», ma anche quando «nel processo principale sia intervenuta una sentenza di non luogo a procedere, un proscioglimento, una condanna irrevocabile», proprio perché in questi casi «resta in piedi un solo procedimento».

danna [definitiva], il vincolo di connessione permane»⁹⁹; una simile evenienza «non potrebbe porre nel nulla la competenza ormai radicatasi, in quanto la condanna confermerebbe semmai la sussistenza di uno dei termini del rapporto che aveva dato origine alla connessione e sarebbe illogico sostenere che tale conferma sortisca anche l'effetto di azzerare la connessione medesima»¹⁰⁰. Certo, anche a ragionare così - a ritenere, cioè, che la contemporanea pendenza dei procedimenti sia il presupposto indispensabile perché la competenza per connessione venga attribuita al giudice competente per il reato principale (salve le possibili regressioni di cui si è detto), non perché tale attribuzione perduri -, qualche stravaganza permane: se il procedimento per il reato B inizia un giorno dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza con cui è stato giudicato il reato A, la competenza per B resta quella originaria, perché non c'è mai stata contestualità temporale dei due procedimenti; se inizia un giorno dopo, la competenza per B si trasferisce (definitivamente) al giudice del reato A¹⁰¹. Ma si tratta di un sacrificio del principio di naturalitàragionevolezza che appare, tutto sommato, maggiormente tollerabile.

³⁹ La fattispecie, concernente i rapporti tra procedimento militare e procedimento ordinario, è quella scrutinata da Cass., Sez. I, 12 settembre 1992, n. 3312, cit. (così descritta dall'ufficio del massimario: «il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere anche del – meno grave – reato militare pure ascritto all'imputato, sul rilievo che il procedimento concernente tale reato era nella fase dell'udienza preliminare, mentre quello relativo al reato comune connesso era già definito con sentenza irrevocabile; il giudice militare aveva a sua volta sollevato conflitto e la cassazione, sulla scorta del principio di cui in massima, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario»).

Riferisce in questi termini i contenuti della sentenza RIVELLO, *Il procedimento militare*, cit., 45, che ritiene tuttavia la soluzione adottata «difficilmente condivisibile, anche in considerazione della necessità di rispettare comunque il disposto dell'art. 25 comma 1 Cost.». In termini adesivi cfr. invece BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 26, nonché ID., *Connessione fra reati militari e reati comuni*, cit., c. 448.

La soluzione propugnata nel testo e quella prevalente nella giurisprudenza di legittimità non producono conseguenze molto diverse nell'ipotesi in cui il procedimento per il reato B sia già in fase dibattimentale quando interviene il giudicato per il reato A: stando al primo orientamento, per il reato B resta ferma la competenza del giudice dibattimentale perché a seguito del rinvio a giudizio disposto per A non v'è ragione di derogare al principio della *perpetuatio competentiae*; ma anche abbracciando il secondo orientamento l'assetto delle competenze resterebbe intangibile, perché sono ormai decorsi i termini per eccepire l'incompetenza per connessione. Come si è visto, le conclusioni sono invece assai diverse nell'ipotesi di un andamento asincrono dei due procedimenti: se la sentenza concernente il reato A dovesse passare in giudicato, ad esempio, mentre è in corso l'udienza preliminare per il reato B, solo seguendo il primo indirizzo interpretativo il giudice dell'udienza preliminare conserverebbe la competenza per B (è l'ipotesi scrutinata da Cass., Sez. I, 12 settembre 1992, n. 3312, cit.).

6.3. Il quadro, in definitiva, si presenta assai nebuloso: non ha torto chi osserva che un simile perdurante «stato di incertezza» non può ritenersi compatibile con il principio di precostituzione-naturalità del giudice, e che sarebbe pertanto «assolutamente necessario un intervento chiarificatore da parte del Parlamento»¹⁰².

Per dipanare – riassuntivamente – l'intricata matassa conviene comunque tenere presente che l'effetto attrattivo conseguente all'innescarsi del procedimento per il reato principale A si può verificare: (i) quando il procedimento per il reato subordinato B non è ancora iniziato; (ii) quando il procedimento per il reato subordinato B è già in corso.

Nel primo caso, come detto, è sufficiente che prendano avvio le indagini per il reato A perché l'ufficio giudiziario competente per il reato B debba essere individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 13-16 c.p.p. Supponiamo allora che abbia inizio anche il procedimento concernente tale reato, riunito o meno a quello già in essere per l'addebito attrattivo. Se con riferimento a quest'ultimo addebito viene disposta un'archiviazione o pronunciata una sentenza di non luogo a procedere non più soggette a impugnazione, nulla più giustifica la deroga alla naturalità: gli atti del procedimento per il reato attratto - se il difetto di competenza è ancora rilevabile a norma dell'art. 21 comma 3 c.p.p. - devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice originariamente competente. Non è così quando in relazione al reato A sia stato decretato il rinvio a giudizio, neppure (secondo il più diffuso indirizzo interpretativo) quando sia stata poi emanata una sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste: il procedimento per il reato B rimane definitivamente incardinato presso il giudice investito per connessione della relativa competenza, a nulla rilevando che nel procedimento per il reato principale intervenga poi una sentenza definitiva. Va però considerata un'ulteriore evenienza: che la procedura relativa all'addebito principale si sia chiusa senza che nessun procedimento sia mai stato avviato per il reato subordinato, neppure nella sede giudiziaria competente per connessione (ad esempio, perché

¹⁰² BACCARI, *La cognizione e la competenza*, cit., 313.

il fatto illecito è emerso tardivamente). In questo caso, se il procedimento per il reato A si è definitivamente concluso con un'archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere, il procedimento per il reato B, mai iniziato, è destinato a vedere la luce nella sua sede naturale: *idem* – ecco la novità – se il procedimento potenzialmente attrattivo si è chiuso con una sentenza dibattimentale di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile. In tutte queste situazioni, a ben vedere, il problema non è la persistenza del vincolo ma la sua (in)operatività *ab origine*: il reato rimane di competenza del giudice naturale perché non si è mai realizzato – in *nessun* momento – il presupposto della contemporanea pendenza dei due procedimenti, necessario perché la connessione possa spiegare i suoi effetti.

Diversa è l'ipotesi in cui le indagini per il reato A prendano l'avvio quando il procedimento per il reato B è già in corso nella sede giudiziaria naturale. In questo caso¹⁰³, sembra difficile negare che il giudice del reato B debba dichiarare la propria (sopravvenuta) incompetenza per connessione¹⁰⁴, sempre che non siano decorsi i termini di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p. Ma ancora una volta, la pronuncia di un provvedimento di archiviazione o di una sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato che ha esercitato la *vis attractiva* comporta il ripristino della competenza originaria. La regola generale rimane la stessa: la competenza per il reato attratto si trasferisce immediatamente presso il giudice competente per il reato attrattivo, ma vi si radica definitivamente solo quando per tale reato viene disposto il rinvio a giudizio¹⁰⁵.

¹⁰⁸ Essendo la connessione un vincolo tra procedimenti, si direbbe scontato che l'effetto attrattivo derivante dalla connessione non possa operare prima dell'iscrizione della *notitia criminis* concernente il reato principale: ne dubita, tuttavia, nel contesto di una visione marcatamente "sostanzialistica" dell'istituto, BUSETTO, *Connessione fra reati militari e reati comuni*, cit., c. 446 s., secondo cui il giudice investito della competenza per il reato satellite se ne potrebbe spogliare anche sul presupposto di un'evidente erroneità della mancata iscrizione.

Secondo la Corte di cassazione, la parte che eccepisca l'inosservanza di questo obbligo ha l'onere di provare non soltanto che esistono indagini concernenti il reato munito di forza attrattiva, ma che tali indagini non si sono già concluse con l'archiviazione: cfr. Cass., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 40676, cit.

Resta da chiedersi, in verità, se non sarebbe maggiormente opportuno – e finanche più rispettoso dei principi di precostituzione e naturalità – subordinare al superamento delle descritte soglie processuali, anziché il mero "consolidamento" degli effetti della connessione, l'operatività stessa dell'istituto di cui agli artt. 12-16 c.p.p. come criterio attributivo di giurisdizione e di competenza, ossia negare *tout court*

6.4. Tutto questo vale anche per la connessione come criterio attributivo di giurisdizione, ossia quando il rapporto si instauri tra un procedimento ordinario e un procedimento militare per i reati connessi C (il reato comune più grave) e M, corrispondenti ai reati A e B degli esempi che precedono. Qui però si innesta l'ultima questione da affrontare: le soglie processuali di rilevabilità del vizio di incompetenza per connessione di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p. valgono anche quando si tratti di eccepire, nel procedimento militare, il difetto di giurisdizione derivante dalla connessione con il procedimento ordinario? O deve comunque trovare applicazione, in questo caso, l'art. 20 comma 1 c.p.p., per cui «il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento», come hanno recentemente affermato le Sezioni unite della Corte di cassazione 106?

7. Per rispondere a questa domanda conviene prendere le mosse dalle ultime considerazioni svolte. Poiché la connessione è criterio direttamente attributivo di competenza e giurisdizione, i suoi effetti si producono quale che sia lo stato e il grado in cui si trovano i procedimenti connessi: nulla impedisce, dunque, a un procedimento appena instaurato di attrarre nella propria orbita giurisdizionale un procedimento in corso, a nulla rilevando che quest'ultimo

che l'effetto attrattivo si possa realizzare nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, quando l'addebito principale non ha ancora assunto sufficiente consistenza. Una simile impostazione avrebbe il merito di scongiurare inopportuni andirivieni della regiudicanda satellite, che sulla base dell'impostazione tradizionale – a dispetto del principio di precostituzione – viene trasferita sub condicione da un giudice a un altro: fino al rinvio a giudizio, il giudice del reato A non potrebbe legittimamente "appropriarsi" della competenza in ordine al reato B, mentre il giudice competente per tale reato, se già investito del procedimento, non sarebbe tenuto a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza (sarebbero così scoraggiate anche le manovre strumentali cui allude CAMON, Gli strumenti di controllo, cit., 24). Si tratterebbe, però, di una soluzione poco opportuna allorché le indagini per A e B si possano svolgere contemporaneamente: meglio garantire fin dall'inizio la trattazione congiunta delle due regiudicande, che potrebbero poi restare riunite fino alla pronuncia della sentenza definitiva (v. anche CAMON, ivi, 18, che, nel discutere della possibilità di tenere separati i procedimenti connessi in fase investigativa, osserva che, «nel processo, [...] l'apparizione tardiva della competenza per connessione potrebbe imporre che l'accusa venisse sostenuta da un ufficio diverso da quello che, durante le indagini, ha imbastito l'addebito; e questa sfasatura causerebbe lungaggini, inefficienze e rischi»).

¹⁰⁶ Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit.

si trovi in una fase più avanzata del suo *iter*. Si tratta di una circostanza che rende pericolosamente incerte le sorti della procedura subordinata: il giudice che procede sarebbe costretto a declinare la propria competenza non appena venisse iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. una *notitia criminis* relativa a un reato più grave¹⁰⁷. Non è un caso che giurisprudenza e dottrina abbiano talora tentato di azzerare o ridimensionare gli effetti della regola, ora negando *tout court* (del tutto arbitrariamente) che la connessione operi anche nel caso in cui l'instaurazione del procedimento subordinato preceda l'instaurazione del procedimento attrattivo¹⁰⁸, ora sostenendo che il giudice del primo procedimento non sarebbe tenuto a spogliarsi della competenza o della giurisdizione quando abbia motivo di ritenere pretestuosa l'iscrizione della notizia di reato¹⁰⁹.

7.1. Fortunatamente, con riguardo al difetto di competenza per connessione, l'incertezza non è destinata a protrarsi oltre i termini di cui agli artt. 21 comma 3 c.p.p. e 491 comma 1 c.p.p. c.p.p. (la conclusione dell'udienza preliminare¹¹⁰ o il momento immediatamente successivo all'accertamento della costi-

¹⁰⁷ Così CAMON, *Gli strumenti di controllo*, cit., 24 ss., che denuncia il rischio di un uso strumentale del potere di iscrizione, ricordando come manovre di questo tipo siano già state «concretamente realizzate» nella prassi.

Una parte della giurisprudenza ritiene infatti derogabile, in questi casi, il principio secondo cui sarebbe irrilevante la contemporanea pendenza dei procedimenti connessi nel medesimo stato e grado: cfr. Cass., Sez. VI, 7 luglio 1999, n. 8656, Rv. 214685 («lo spostamento della competenza territoriale per connessione non opera quando il procedimento esercitante la vis attractiva sia nella fase delle indagini preliminari mentre per l'altro sia già avvenuta la devoluzione alla fase del giudizio»). Con specifico riferimento ai rapporti tra giurisdizione ordinaria e militare, anche Cass., Sez. I, 21 maggio 1997, X, in Rass. giust. mil., 1997, fasc. maggio-dicembre, 113, sembra ritenere che la competenza del giudice militare resti ferma quando si sia incardinata prima che abbia inizio il procedimento ordinario («nel caso in cui [il procedimento per il reato ordinario] non [sia] ancora iniziato, la connessione non può operare, e il procedimento, eventualmente iniziato avanti al giudice militare, rimane attribuito alla competenza dello stesso»).

Secondo CAMON, *Gli strumenti di controllo*, cit., 30, il giudice del procedimento destinato a subire l'effetto attrattivo potrebbe valutare «l'autentica robustezza» dell'addebito principale, astenendosi dal dichiarare la propria incompetenza quando l'iscrizione della notizia di reato appaia «a tal punto azzardata da risultare fittizia» (soluzione che sarebbe «consent[ita] ed anzi impo[sta] dall'art. 25 comma 1 Cost.»). Su posizioni analoghe BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 24 s.

¹¹⁰ Ossia, per le parti, la dichiarazione di chiusura della discussione; per il giudice, la lettura in udienza del provvedimento che definisce l'udienza (v. BACCARI, *La cognizione e la competenza*, cit., 397; ZAP-PULLA, sub *art. 21*, in *Commentario breve*, a cura di Conso - Grevi - Illuminati - Giuliani cit., 60 s.).

tuzione delle parti a dibattimento), scaduti i quali ogni questione concernente l'incompetenza per connessione «è preclusa». Ancora una volta, prevalgono le esigenze sottese al principio della perpetuatio iurisdictionis: certezza, economia dei giudizi, ragionevole durata del processo inducono a considerare definitivamente incardinato il dibattimento presso il giudice che procede, tanto nell'ipotesi in cui nessuno, colpevolmente, abbia rilevato o eccepito un difetto di competenza per connessione già diagnosticabile ex actis, quanto nell'ipotesi in cui solo *a posteriori* sopravvengano (o emergano) le circostanze che rendono il giudice incompetente¹¹¹. Un'insigne dottrina, in questa seconda evenienza, lo nega, osservando che non potrebbe «dirsi preclusa la questione non ancora sorta»¹¹²: dunque, l'incompetenza per connessione che derivi dalla successiva instaurazione di un procedimento munito di vis attractiva - o dall'acquisita consapevolezza della sua esistenza - potrebbe ancora essere eccepita o rilevata dopo la scadenza dei termini in discorso (così come, ad esempio, potrebbe ancora essere eccepita o rilevata un'incompetenza per territorio emersa solo a seguito dell'istruzione dibattimentale)¹¹³. Ma il disposto

_

Così Cass., Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 5998, Rv. 210990 (in motivazione), secondo cui, per «costante orientamento» della giurisprudenza di legittimità, e dovendosi tenere conto dell'«inequivoco tenore del terzo comma dell'art. 21 c.p.p., ispirato ad un criterio attributivo della competenza consigliato da prevalenti ragioni di economia processuale [...], la questione concernente l'incompetenza, ancorché per connessione, non può essere più eccepita o rilevata di ufficio oltre il termine fissato dall'art. 491 dello stesso codice, neppure nel caso in cui la possibilità concreta di proporla o rilevarla sia sorta [...] soltanto nel corso del dibattimento». In termini maggiormente dubitativi Cass., Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 25318, Rv. 228931 (in motivazione): «l'incompetenza per connessione, per il chiaro disposto dell'art. 21 comma 3 c.p.p., deve essere rilevata, o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2 del medesimo art. 21 e ciò anche nel caso in cui la possibilità di proporla o rilevarla sia sorta successivamente [...]; [ma] se anche si volesse estendere questa possibilità al caso in cui la conoscenza del procedimento connesso avvenga successivamente alla scadenza di questi termini, certamente non potrebbe oltrepassarsi la soglia del giudizio di primo grado per un principio di ordine generale, ricavabile dall'art. 23 comma 1 c.p.p.» (corsivi aggiunti). V. inoltre infra, nota 116.

¹¹² CORDERO, *Procedura penale*, cit., 165: qui «l'incompetenza [...] da connessione è rilevabile *ex officio*, come lo sarebbe stata nell'udienza preliminare, o, mancando quest'ultima, *in limine iudicii*».

CORDERO, *Procedura penale*, cit., 165. In materia di incompetenza territoriale, si esprime in termini contrari la pressoché unanime giurisprudenza della Corte di cassazione, che fa leva anche sulla mancata riproposizione, da parte del legislatore del 1988, della regola contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 439 comma 2 c.p.p. abr., che consentiva alle parti di dedurre l'incompetenza per territorio anche quando la possibilità di proporre l'eccezione fosse «sorta soltanto nel corso del dibattimento» (clausola che sopravvive oggi solo nelle ipotesi dell'art. 491 comma 2 c.p.p.). V. per tutte Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 33435, Rv. 234347 («per il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, la questione relativa alla compe-

normativo sembra chiaro, così come l'*intentio legis* svelata dai lavori preparatori del codice: quella risultante dagli artt. 21 commi 2 e 3 c.p.p. e 491 comma 1 c.p.p. c.p.p. non potrebbe definirsi un'autentica decadenza, ma una preclusione ispirata al principio della *perpetuatio iurisdictionis*¹¹⁴; l'espressione «sono precluse» contenuta nella seconda di tali disposizioni non sarebbe casuale, proprio perché la norma si riferisce anche ai casi in cui i presupposti dell'eccezione di incompetenza siano emersi successivamente allo spirare del termine¹¹⁵.

7.2. Una volta dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, può dunque ritenersi scongiurato, nel procedimento ordinario, il rischio che il giudice

tenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio»), nonché Cass., Sez. II, 19 aprile 2021, n. 14557, Rv. 281067; Cass., Sez. II, 1° febbraio 2017, n. 4876, Rv. 269212; Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 26699, Rv. 256050; Cass., Sez. II, 1° luglio 2010, n. 24736, Rv. 247745; Cass., Sez. IV, 5 novembre 2003, n. 41991, Rv. 226402; Cass., Sez. III, 26 maggio 1999, n. 6559, Rv. 213985. Occasionalmente si è sostenuto, in senso contrario, che il disposto dell'art. 23 comma 1 c.p.p. dimostrerebbe che il giudice ha sempre la possibilità di verificare ex officio la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della sua funzione giurisdizionale (Cass., Sez. VI, 7 gennaio 1999, n. 3746, Rv. 213343; Cass., Sez. I, 27 luglio 1992, n. 2780, Rv. 191471): ma si è giustamente obiettato che, «se è vero che "ogni giudice è anzitutto giudice della propria competenza", ciò non significa che il potere di dichiarare l'incompetenza per territorio non possa essere limitato e condizionato, per favorire la speditezza del processo, dalle preclusioni di cui all'art. 21 comma 2 c.p.p.; in sostanza, la lettura del richiamato art. 23 c.p.p. va necessariamente coordinata, quanto all'incompetenza per territorio, con la disposizione di cui all'art. 21 comma 2 c.p.p.» (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 33435, cit.).

¹¹¹ Relazione prog. prel. c.p.p., cit., 13: «per l'incompetenza per territorio e per l'incompetenza derivante da connessione (commi 2 e 3), si è stabilito, invece, per ragioni di celerità, che l'omessa deduzione "prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 485", determina la perpetuatio iurisdictionis del giudice adito».

¹¹⁵ Relazione testo def. c.p.p., cit., 191: «si è introdotta nel testo del comma 1 dell'art. 491 una modifica intesa a chiarire che determinate eccezioni (come quella di incompetenza per territorio) non possono essere più proposte dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento, neppure quando i loro presupposti si sono manifestati solo in un momento successivo. È stato in particolare osservato che in quest'ultima ipotesi il riferimento alla decadenza è improprio, giacché allo spirare del termine non è ancora sorta la relativa facoltà. Si è pertanto adoperata l'espressione "sono precluse se non sono proposte"». V. anche Corte cost. 6 luglio 1994, n. 280, e BACCARI, La cognizione e la competenza, cit., 400 ss., che ricorda come «attraverso le preclusioni il legislatore intend[e] garantire la certezza delle situazioni processuali e assicurare al processo uno svolgimento spedito» (ivi, 400 nota 55).

debba spogliarsi della propria competenza a favore del giudice di un procedimento attrattivo che nel frattempo sia stato instaurato o della cui esistenza sia giunta notizia¹¹⁶. Il bilanciamento operato dalla legge tra i contrapposti interessi in gioco – naturalità del giudice, efficacia dell'accertamento, diritto di difesa, certezza ed economia processuale, durata ragionevole del processo – è da condividere, soprattutto se si considera che lo spostamento di competenza, come già sappiamo, potrebbe non essere definitivo, in quanto sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rinvio a giudizio dell'imputato per l'addebito principale: simili perduranti oscillazioni della competenza non sono più accettabili quando il processo servente abbia ormai varcato le soglie dell'apertura del dibattimento¹¹⁷.

_

¹¹⁶ La Corte di cassazione (Sez. V, 17 marzo 1994, Curatolo, Rv. 197988) aveva ragionato diversamente in un'ipotesi nella quale il procedimento connesso per il reato principale era nato a seguito di una contestazione suppletiva effettuata a dibattimento di fronte al giudice del reato subordinato (pretore): poiché il reato principale (nella specie si trattava, in realtà, di più imputazioni suppletive) era di competenza del tribunale, la domanda era se potesse ancora venire rilevata, oltre all'incompetenza per materia del pretore in relazione alle nuove contestazioni, anche l'incompetenza per connessione in ordine alle contestazioni originarie, nonostante la sopravvenuta preclusione ex art. 21 comma 3 c.p.p. La Corte aveva ritenuto corretta la tesi affermativa, censurando la diversa conclusione alla quale era pervenuto il pretore («quando il procedimento che attrae per connessione la competenza sorge nel corso del dibattimento e nell'ambito dello stesso processo, non opera la preclusione di cui all'art. 491 c.p.p.»; nella fattispecie, dunque, il pretore avrebbe dovuto «accogliere l'eccezione di incompetenza per materia, in relazione alle imputazioni [suppletive] e per connessione in ordine ai restanti capi», anziché «defin[ire] il giudizio relativo ai reati pretorili» sul presupposto che, aperto il dibattimento, sarebbe stata «preclusa», per questi ultimi, «la questione dell'incompetenza per connessione»). Di lì a poco, invece, in una fattispecie analoga - era stato contestato a dibattimento un reato connesso più grave non rientrante nella competenza per territorio del giudice che stava procedendo -, il pretore di Trento aveva ritenuto di non potersi dichiarare incompetente per connessione in relazione alle imputazioni originarie per effetto della preclusione di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p., ed aveva eccepito, sotto diversi profili, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 21 comma 3 c.p.p. e dell'art. 549 c.p.p. Il giudice delle leggi (Corte cost. 6 luglio 1994, n. 280) ha ritenuto corretta l'interpretazione proposta dal giudice rimettente, ma ha giudicato insussistente il denunciato contrasto con gli artt. artt. 3, 24 comma 2 e 25 comma 1 Cost., sottolineando la necessità di preservare «la perpetuatio iurisdictionis del giudice procedente», e concludendo nel senso che «da una contestazione suppletiva ex art. 517 del codice di procedura penale [...] non possono derivare conseguenze in ordine alla competenza per territorio determinata dalla connessione, la quale resta in ogni caso assegnata al giudice del dibattimento in corso» (l'affermazione, in parte ambigua, sembrerebbe doversi intendere nel senso che solo l'incompetenza in ordine alle imputazioni originarie non avrebbe più potuto essere rilevata: cfr. CORDERO, Procedura penale, cit., 163).

Giustamente, pertanto, CAMON, *Gli strumenti di controllo*, cit., 24, ritiene che ad essere «pericolanti», a causa del possibile innescarsi di un procedimento attrattivo, sono soltanto «processi già giunti all'udienza preliminare o persino alle prime battute del dibattimento».

Ciò significa che, in questo caso – così come nell'ipotesi in cui l'esistenza del procedimento connesso fosse nota, ma l'incompetenza non sia stata tempestivamente rilevata o eccepita –, nulla vieta al giudice «di competenza inferiore» per materia (per usare la terminologia adottata dall'art. 23 comma 2 c.p.p.) di prendere legittimamente cognizione di un reato attribuito, sia pure solo per connessione, a un giudice «di competenza superiore». Il combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 21 c.p.p. appare inequivoco in tal senso: l'incompetenza per materia per difetto è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, ma se «deriva da connessione» valgono le già indicate soglie preclusive.

In senso contrario, è stato affermato che lo sbarramento cronologico opererebbe solo quando l'errata applicazione delle regole sulla competenza per connessione abbia «determinato la competenza di un giudice superiore». Qualora dal mancato rispetto di tali regole «consegua un'incompetenza per materia in difetto», il regime derogatorio dettato dall'art. 21 comma 3 c.p.p. «dovrebbe lasciare spazio alle regole più garantiste specificamente previste per tale vizio dall'art. 21 comma 1, con la conseguenza che la questione risulterebbe rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento»¹¹⁹. C'è però da chiedersi quand'è che l'errata applicazione delle regole concernenti la competenza per connessione può «determinare la competenza di un giudice superiore» per materia. Si direbbe in un solo caso: quando siano confluiti davanti al giudice superiore i reati A e B (il primo di sua competenza, il secondo di competenza di un giudice inferiore) pur essendo i due procedimenti non connessi¹²⁰. A ben vedere, tuttavia, in un simile caso non c'è alcuna incompetenza «derivante da connessione» che possa essere rilevata con riferimento al reato B, perché l'incompetenza per materia consegue all'assenza dell'ipotizzato vincolo connettivo. È dunque impropriamente evocato il regime derogatorio di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p. (che, secondo la riferita opinione, troverebbe applicazione solo in questo caso): trattandosi di

¹¹⁸ Cass., Sez. I, 22 marzo 1995, n. 366, Rv. 200482.

¹¹⁹ MAZZA, I protagonisti del processo, in Procedura penale, Torino, 2012, 80.

È l'ipotesi presa in considerazione da CORDERO, *Procedura penale*, cit., 163.

un'ordinaria incompetenza per materia per eccesso, la preclusione che opera è quella regolata dall'art. 23 comma 2 c.p.p.¹²¹. Anche nell'ipotesi inversa (i reati A e B, in assenza di connessione, sono confluiti davanti al giudice inferiore), non troverebbe spazio, del resto, il suddetto regime: l'incompetenza per difetto dello *iudex minor* in ordine al reato A - che sarebbe rilevabile, in questo caso, in ogni stato e grado del processo - non deriva dalla connessione ma dall'inapplicabilità della relativa disciplina 122. Infine, la dichiarazione di incompetenza del giudice inferiore in ordine al reato A non potrebbe incontrare i limiti stabiliti dagli artt. 21 comma 3 e 491 comma 1 c.p.p. neppure nel caso in cui il vincolo connettivo sussistesse realmente ma i reati A e B, in violazione dell'art. 15 c.p.p., venissero fatti confluire di fronte al giudice inferiore anziché al giudice superiore: ancora una volta, si tratterebbe di un'incompetenza che non "deriva da connessione", ossia dalla mancata doverosa applicazione della disciplina di cui agli artt. 12 ss. c.p.p., ma da un improprio ricorso all'istituto e alle sue regole; la competenza in ordine al reato attrattivo può dunque essere declinata dal giudice in ogni stato e grado del processo¹²³. Solo con riferimento al reato B il giudice inferiore si troverebbe a procedere per un reato che è sottratto alla sua competenza in virtù del vincolo connettivo operante a beneficio del giudice di competenza superiore. Soltanto qui, dunque, derivando l'incompetenza dalla connessione, operano i descritti sbarramenti processuali¹²⁴.

¹²¹ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 163, sembra invece ritenere che allorché «procedimenti non connessi confluiscano davanti al giudice "*altior*" (art. 15: ipotesi risolubile nell'art. 23 comma 1)», il limite preclusivo sia comunque desumibile dall'art. 21 comma 3 c.p.p.

¹²² Dunque, una normale «incompetenza in difetto, sottoposta al relativo regime (art. 21 comma 1)» (CORDERO, *Procedura penale*, cit., 163).

¹²³ La situazione è in qualche modo assimilabile a quella, già presa in esame, del reato attrattivo che venga contestato suppletivamente a dibattimento di fronte al giudice inferiore: v. *supra*, nota 116.

Nel corso del procedimento militare sfociato in Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., la Corte militare d'appello aveva dato per scontato che, in un caso di connessione tra procedimenti ordinari, il vizio di incompetenza per materia per difetto derivante da connessione non avrebbe più potuto essere dedotto oltre le soglie processuali di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p.: ed è il caso di notare che le Sezioni unite non hanno contestato tale premessa, limitandosi a negare che la medesima soluzione potesse estendersi per analogia anche al caso del difetto di giurisdizione derivante dalla connessione tra procedimenti ordinari e militari (*ivi*, 16 s.).

Nonostante la riferita opinione contraria¹²⁵, si tratta, del resto, di una regola non priva di senso. È un'evenienza gravemente patologica quella che si realizza quando un giudice si impadronisce della competenza *originaria* di un giudice superiore, ossia prende cognizione di un reato che la legge sottrae indefettibilmente alla sua (più modesta) sfera decisionale: se questo accade, l'incompetenza per materia per difetto deve potersi senz'altro rilevare in ogni stato e grado del processo, perché ad usurpare l'altrui competenza è un organo giurisdizionale strutturalmente inidoneo a giudicare il reato per cui si procede¹²⁶. Molto meno allarmante è l'ipotesi in cui il giudice inferiore non faccia altro che riappropriarsi di una competenza derivata del giudice superiore, cioè di una competenza che la legge attribuisce a quest'ultimo solo per connessione. In un simile caso, lo *iudex minor* esercita poteri cognitivi che gli spetterebbero di diritto se non esistesse il vincolo connettivo: la sua "ipocapacità" è meramente occasionale e non strutturale. Non v'è dubbio, in altri termini, che la legge lo consideri idoneo, in sé e per sé, a giudicare il reato per il quale si sta procedendo: la competenza gli viene sottratta solo per agevolare la trattazione unitaria delle regiudicande connesse. Risulta, dunque, decisamente più tollerabile che la deduzione del vizio ceda alle ragioni di certezza ed economia che innervano il principio della perpetuatio competentiae.

7.3. Argomentazioni analoghe sono già state spese dalla Corte costituzionale nel mettere a confronto l'incompetenza per territorio (anch'essa non più deducibile una volta instaurato il dibattimento) e l'incompetenza funzionale del giudice, da ritenersi, invece, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento «in quanto accomunabile *quoad effectum* a quella per materia, perché mina l'idoneità dell'organo giurisdizionale a emettere un dato provve-

¹²⁵ Secondo MAZZA, *I protagonisti del processo*, cit., 80, nell'ipotesi in cui «al mancato rispetto delle regole di competenza per connessione consegua un'incompetenza per materia in difetto», non sarebbe «giustificata» l'assimilazione al più restrittivo regime di rilevabilità dell'incompetenza territoriale: il vizio dovrebbe potersi dedurre in ogni stato e grado del processo.

E questa la logica che sorregge, *a contrario*, l'eccezione di cui all'art. 23 comma 2 c.p.p. alla regola della illimitata rilevabilità dell'incompetenza per materia: v. per tutti BACCARI, *La cognizione e la competenza*, cit., 394.

dimento»¹²⁷. La Corte ha fatto rilevare che la disparità di trattamento è ragionevole, perché «la competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla legge [solo] in considerazione del luogo ove il reato è stato commesso, con finalità che attengono in modo prevalente alla economia processuale», mentre «la competenza funzionale [...] investe l'intrinseca idoneità del giudice alla funzione¹²⁸. Ciò spiega - e giustifica - la previsione contenuta nell'art. 21 comma 2 c.p.p.: «l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla richiamata peculiare natura di tale competenza»; il legislatore «può legittimamente ritenere, nella sua discrezionalità, di limitare la possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo»¹²⁹. Il rilievo sembrerebbe valere a maggior ragione nell'ipotesi oggetto della nostra analisi: mentre nel caso dell'incompetenza territoriale emersa per la prima volta a dibattimento¹³⁰ la preclusione ex artt. 21 comma 2 e 491 comma 1 c.p.p. impedisce al procedimento di trasmigrare nella sua sede naturale, nel caso dell'incompetenza per materia derivante da connessione - che lascia ugualmente impregiudicata l'intrinseca idoneità del giudice che procede a esercitare i suoi poteri decisionali - la preclusione ex artt. 21 comma 3 e 491 comma 1 c.p.p. si limita a disinnescare una deroga al principio di naturalità,

¹²⁷ ZAPPULLA, sub *art. 21*, 65 s.

¹²⁸ Corte cost. 14 aprile 1995, n. 130. Osserva peraltro Corte cost. 6 luglio 1994, n. 280, che «non può negarsi che il criterio del *forum commissi delicti*, pur se ispirato da finalità attinenti in modo prevalente alla economia processuale [...], risponda anche, come tradizionalmente sottolinea la dottrina, all'esigenza di una più facile raccolta delle prove, e dunque evidentemente incida, rendendolo più agevole, sull'esercizio del diritto di difesa».

¹²⁹ Corte cost., n. 130 del 1995 (corsivi aggiunti). Negli stessi termini v. già Corte cost., n. 521 del 1991, Corte cost., n. 77 del 1977. Secondo Corte cost. 6 luglio 1994, n. 280, le deroghe al criterio della competenza territoriale, comportando, tra l'altro, «una maggior gravosità delle modalità di esercizio del diritto di difesa» (argomento che potrebbe valere anche nel caso dei procedimenti connessi che, per effetto delle preclusioni, non vengano attribuiti alla competenza dello stesso giudice, perché in questo modo si costringe l'imputato ad affrontare più processi) «poss[o]no ritenersi legittime [solo] se sorrette da motivi di salvaguardia di interessi ritenuti, non irragionevolmente, degni di tutela»: nel caso scrutinato dalla Corte, tali interessi vengono fatti coincidere ancora una volta con «le esigenze di economia e speditezza processuale, [che] subirebbero una notevole compromissione nel caso in cui [il] processo dovesse essere devoluto [...] ad altro giudice».

¹³⁰ Ad esempio, l'imputato confessa del tutto credibilmente di avere commesso il delitto in un luogo diverso da quello indicato nell'imputazione: è la fattispecie scrutinata da Cass., Sez. IV, 5 novembre 2003, n. 41991, cit.

ispirata all'esigenza di celebrare (in via del tutto eventuale) un *simultaneus* processus.

8. Conviene muovere da queste premesse nel valutare la correttezza dell'opinione recentemente espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine alle soglie processuali di deducibilità del difetto di giurisdizione del giudice militare. La Corte ha ritenuto che nell'ipotesi in cui il vizio derivi da connessione con un procedimento ordinario concernente un reato più grave sarebbe inapplicabile la disciplina limitativa di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p.: «posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103 comma 3 Cost., anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13 comma 2 c.p.p., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.p.»¹³¹.

8.1. Le conseguenze della soluzione adottata dalla Corte di cassazione sono esattamente quelle che l'art. 21 comma 3 c.p.p. intende scongiurare nel rapporto tra procedimenti ordinari: rendere incerta *sine die* la sorte della procedura servente. Il giudice militare sarebbe infatti costretto a spogliarsi della propria giurisdizione (anche in fase dibattimentale o in grado d'appello) non appena venisse iscritta a registro la notizia di un reato comune più grave: e come è stato osservato, qui l'effetto demolitorio potrebbe rivelarsi «particolarmente pesante», perché potrebbe dubitarsi della stessa applicabilità dell'art. 26 c.p.p., che fa salve, in alcuni casi, le prove acquisite dal giudice incompetente¹³². Conviene dunque riassumere le ragioni per cui si tratta di una solu-

¹⁸¹ Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 21, nonché in *Cass. pen.*, 2022, 2918 ss., con osservazioni di carattere adesivo di SORIENTE. La soluzione accolta dalle Sezioni unite era già stata suggerita, in dottrina, da BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 19 s., e KALB, *Il processo per le imputazioni connesse*, Torino, 1995, 232.

processo per le imputazioni connesse, Torino, 1995, 232.

¹²² Così BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 19, sul presupposto che la disposizione «si riferisce solo all'incompetenza, non al difetto di giurisdizione». V. anche ID., *Connessione fra reati militari e reati comuni*, cit., c. 443.

zione poco raccomandabile: (a) quando siano già state spese le cospicue risorse processuali necessarie per dare inizio al dibattimento, non è ragionevole sottrarre la regiudicanda a un organo giurisdizionale che è comunque idoneo a valutare i fatti di reato sottoposti al suo giudizio (anzi, è in grado di valutarli meglio, tanto da potersi definire il giudice naturale di quei fatti) in nome di un'esigenza di concentrazione processuale destinata ad essere soddisfatta in via del tutto eventuale; (b) la sottrazione della regiudicanda potrebbe essere solo temporanea, perché il giudice militare si troverebbe a recuperare i suoi poteri decisionali allorché l'addebito-pilota naufragasse in un provvedimento di archiviazione o in una sentenza di non luogo a procedere (un andirivieni anch'esso irragionevole una volta instaurato il dibattimento); (c) quanto più a lungo il procedimento militare resta «pericolante» 133, tanto più aumentano i rischi di un'appropriazione abusiva della giurisdizione da parte dell'ufficio giudiziario competente per il reato comune (e come è noto, le interpretazioni che azzerano o riducono i rischi di abuso di una facoltà processuale andrebbero tendenzialmente privilegiate)¹³⁴.

8.2. Il problema è capire se sarebbero bastati questi rilievi per scalfire l'impianto argomentativo di segno contrario adottato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, imperniato su due capisaldi: (a) nel distribuire gli affari penali tra giudice militare e giudice ordinario, il legislatore detta regole la cui inosservanza non genera un mero difetto di competenza del giudice ma un difetto di giurisdizione; (b) l'art. 20 c.p.p. è categorico nel prevedere che il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento»¹³⁵.

¹³³ CAMON, *Gli strumenti di controllo*, cit., 24.

¹⁸⁴ In questo senso, condivisibilmente, CATALANO, L'abuso del processo, Milano, 2004, 62.

¹⁸³ Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 18 s.: poiché «il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, [...] si deve ritenere che l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. sia dettato per stabilire la giurisdizione del giudice militare e/o del giudice ordinario nell'ipotesi di connessione di procedimenti per reati comuni e reati militari», e «la natura della questione come attinente alla giurisdizione comporta l'applicazione dell'art. 20 cod. proc. pen. ai fini del regime delle eccezioni e della conseguente non operatività dell'art. 21 cod. proc. pen., dettato per le questioni attinenti alla competenza» (corsivi aggiunti).

Sono argomenti robusti, ma la sensazione è che quello seguito dal giudice di legittimità non fosse un percorso interpretativo obbligato.

8.3. Non v'è dubbio che il «riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare» - per usare le parole della Corte di cassazione - «attiene alla giurisdizione e non alla competenza» (tant'è che ne possono nascere, appunto, conflitti di giurisdizione e non conflitti di competenza)¹³⁷. Si allude qui naturalmente al difetto di giurisdizione in senso stretto, o "relativo", non a quello che attiene al riparto di potestà tra giudici penali e giudici civili o amministrativi¹³⁸, né a quello, ancora più ampio, evocato dall'art. 606 lett. a c.p.p., derivante dall'esercizio, da parte del giudice penale, di potestà riservate dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. L'art. 13 comma 2 c.p.p. è senz'altro una «norma attributiva della giurisdizione al giudice ordinario» 139, cioè una norma che sottrae la giurisdizione al giudice speciale. Non sembra pertanto da condividere l'opinione di chi ritiene che il giudice militare, quando conosce del reato militare connesso a un più grave reato comune, «non vers[erebbe] in difetto di potere giurisdizionale»¹⁴⁰, perché «la connessione tra reati comuni e reati militari [sarebbe] istituto estraneo al difetto di giurisdizione»¹⁴¹. Quello che può

¹³⁶ Cass., Sez. un., 6 dicembre 1999, n. 25, Rv. 214694.

¹³⁷ Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 15 s.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. un., 6 dicembre 1999, n. 25, cit., che ha ritenuto addirittura inesistente l'atto compiuto dal giudice incardinato in un ramo di giurisdizione diverso (civile/penale) da quello in cui ha illegittimamente operato: sarebbe invece idonea a passare in giudicato una sentenza emessa dal giudice militare in violazione delle norme sul riparto di giurisdizioni con il giudice penale ordinario.

¹³⁹ Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 19 s. Sul tema si sofferma particolarmente SO-RIENTE, *Osservazioni*, cit., 2933 s.

¹⁴⁰ Cass., Sez. I, 28 novembre 2013, n. 3975, non massimata.

[«]Nel caso in esame non ricorre un caso di difetto di giurisdizione, perché il giudice militare procede per un reato previsto dal codice-penale militare di pace, rientrante nella sua giurisdizione; piuttosto, viene prospettata una questione concernente il difetto di competenza del giudice militare, regolata dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. Il fatto che l'art. 20 cod. proc. pen. non contenga una norma analoga a quella dell'art. 21, comma 3, cod. proc. pen. si giustifica proprio con la considerazione che la connessione tra reati comuni e reati militari è istituto estraneo al difetto di giurisdizione; non a caso, l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. usa il termine "competenza"»: così, nel riferire i contenuti della requisitoria del Procuratore Generale Militare, Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 4 s.

dall'applicazione dell'art. 13 comma 2 c.p.p. è certamente un vizio di giurisdizione del giudice speciale¹⁴².

Esiste, tuttavia, un'evidente differenza tra una regola come quella attualmente contenuta nell'art. 263 c.p.m.p. dopo la sentenza costituzionale n. 429 del 1992 («appartiene ai tribunali militari [sottinteso: soltanto] la cognizione dei reati militari commessi dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato») e una regola come quella contenuta nell'art. 13 comma 2 c.p.p. (in caso di connessione tra un reato militare e un reato comune più grave, la competenza è del giudice ordinario). È la stessa differenza di cui si è detto più sopra parlando della competenza per materia originaria o derivata del giudice superiore, e della correlata incompetenza del giudice inferiore. L'art. 263 c.p.m.p. sottrae inderogabilmente, senza eccezioni, il potere giurisdizionale al giudice militare in ordine a determinati procedimenti (quelli concernenti i reati che *non* siano al contempo militari e commessi da militari in servizio), per una sua ritenuta inidoneità funzionale a esercitare quel potere (più esattamente, per una ritenuta inderogabile idoneità funzionale del solo giudice ordinario in relazione a tali reati); l'art. 13 comma 2 c.p.p. si limita a sottrarre in via eccezionale al giudice militare quello stesso potere giurisdizionale che gli è normalmente attribuito, per ragioni legate all'opportunità di non separare le regiudicande. Come nel caso dell'incompetenza per materia per difetto del giudice ordinario derivante da connessione, l'"ipocapacità" del giudice speciale è meramente occasionale.

Non a torto, dunque, nel corso del procedimento approdato alle Sezioni unite, la Corte militare d'Appello aveva sottolineato l'affinità delle due situazioni («l'imputato viene giudicato da un giudice [quello militare] che sarebbe stato quello competente nel caso gli fossero stati contestati soltanto reati militari e non anche reati comuni»), deducendone l'assenza di «qualunque giustificazione» per escludere l'applicazione dell'art. 21 comma 3 c.p.p. nel procedi-

¹²² Di «vizio di giurisdizione derivante da connessione» parla correttamente l'ordinanza con la quale la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite (Cass., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 29392, cit., 4). V. anche Cass., Sez. I, 15 novembre 2012, n. 44514, Rv. 253825, e Cass., Sez. I, 29 maggio 2015, n. 23372, Rv. 263616.

mento militare¹⁴⁸. Osservano tuttavia le Sezioni unite che così la questione verrebbe risolta mediante una «applicazione analogica [...] della normativa dettata per una diversa fattispecie», invocata per affinità di *ratio*. Una simile operazione interpretativa non sarebbe consentita in una materia governata dal principio del giudice naturale precostituito per legge: «a prescindere dalla ragionevolezza della disciplina dettata dal legislatore (peraltro già positivamente valutata dalla Corte costituzionale), la ripartizione di giurisdizione e di competenza» – si fa notare – «è rigida e non discrezionale»¹⁴⁴.

8.4. Il rilievo, in sé e per sé, non convince. Il problema non era stabilire se potesse venire applicato analogicamente alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 21 comma 3 c.p.p., come se fosse pacifico che si tratta di una norma concernente i soli difetti di competenza *stricto sensu* e non anche i difetti di giurisdizione derivanti da connessione. Il problema era domandarsi se vi fossero spazi per intendere la norma come direttamente riferita anche a questo secondo tipo di patologie.

Non basta osservare, al riguardo, che il giudice militare dovrebbe operare una preliminare e costante verifica della propria giurisdizione «lungo tutto l'arco temporale del processo», quale «adempimento necessario e logicamente anticipato rispetto ad ogni altra indagine su questioni ad esso devolute», il che impedirebbe di ipotizzare soglie cronologiche e «rigide cadenze processuali»

Lo riferisce Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 16 s. Pur muovendo da premesse non condivisibili («anche nel caso di connessione con un più grave reato comune, ove il giudice militare si pronunci sul reato militare – rispetto al quale era originariamente competente – non vengono comunque violati i limiti della sua giurisdizione, così come segnati dall'art. 103, comma 3, Cost.»), la Corte d'Appello faceva notare come «a ben vedere l'ipotesi in esame in nulla, sostanzialmente, differi[sca] rispetto al caso in cui più reati comuni – rimessi alla cognizione di più giudici ordinari, sovra e sotto ordinati, ciascuno dei quali, nella loro diversa composizione, competenti rispetto al singolo reato giudicato e, quindi, per materia – siano stati giudicati separatamente, in dispregio delle norme sulla connessione». Come rileva ancora Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 16 s., «l'affermazione viene ribadita nel prosieguo, osservandosi che "[...] per quanto riguarda la connessione di procedimenti e fermo restando quanto espressamente disposto dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., il rapporto che si pone tra giudice militare e giudice ordinario è un rapporto del tutto comparabile rispetto a quello che si pone tra diversi giudici ordinari parimenti competenti per materia"».

di rilevabilità del vizio¹⁴⁵. L'argomento inclina pericolosamente verso la tautologia: il richiamo al dovere del giudice di verificare costantemente la legittimità della propria investitura viene desunto dalla stessa disposizione (l'art. 20 c.p.p.) di cui si tratta di dimostrare l'applicabilità alla fattispecie considerata. Anche la competenza, del resto, va monitorata dal giudice lungo l'intero arco del processo (art. 23 comma 1 c.p.p.): ma la regola soggiace ai limiti di rilevabilità di cui agli artt. 21 commi 2 e 3 e 23 comma 2 c.p.p., come la stessa Corte di cassazione ha correttamente osservato in altre occasioni¹⁴⁶.

Più in generale, le Sezioni unite insistono molto sull'idea che l'individuazione della giurisdizione sia qualcosa di logicamente e giuridicamente preliminare rispetto all'attribuzione delle competenze¹⁴⁷. L'assunto non può che essere condiviso: ma è lo stesso art. 13 comma 2 c.p.p. a dimostrare che i due ambiti possono interferire. Ancora una volta torna utile richiamare l'opinione espressa dalla dottrina nel vigore del primo codice postunitario di procedura penale, a commento della scelta legislativa di mantenere nettamente separate le due sfere giurisdizionali nei casi di connessione tra reati comuni e militari¹⁴⁸. «La legge - si faceva osservare - non può confondere ciò che è essenzialmente distinto, la competenza cioè e la giurisdizione. La distinzione delle penalità ordinarie e speciali non è circoscritta nei suoi effetti alla distribuzione della competenza, [...] ma risale a un ordine più elevato di principi, all'ordine delle giurisdizioni, che è quanto dire alle basi della costituzione del potere giudiziario. Quindi non è lecito argomentare dagli ordini della competenza a quelli della giurisdizione, e molto meno pretendere che le discipline della prima possano applicarsi alla più grave materia della seconda. È appunto per questa diversità che l'art. 26, nello stabilire gli effetti della reiterazione dei reati sulla competenza, ne escluse espressamente i casi che portano una complicazione

¹⁴⁵ Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 21, nella scia di Cass., Sez. Fer., 18 ottobre 2017, n. 47926, Rv. 271058 (non massimata sul punto), e Cass., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 29392, cit., 5 s. ¹⁴⁶ V. *supra*, nota 113.

¹⁰⁷ «Occorre [...] prima individuare quale magistratura abbia "giurisdizione" sui reati contestati e poi, se necessario, verificare quale giudice, facente parte di quella magistratura, sia competente (per materia, per territorio, per connessione)»: Cass., Sez. um., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 17.

¹⁰⁸ V. *supra*, nota 64.

della giurisdizione ordinaria con la speciale»¹⁴⁹. Oggi il quadro è profondamente mutato: facendo operare la connessione anche nel riparto di giurisdizioni, l'art. 13 comma 2 c.p.p. suggerisce di guardare con misura alla residua "diversità" delle due discipline. Valgono le considerazioni svolte in chiusura del primo paragrafo: solo enfatizzando un'ormai traballante "specialità" della giurisdizione penale militare¹⁵⁰ si possono considerare tendenzialmente insormontabili gli steccati tra giurisdizione e competenza, e concettualmente impermeabili i rispettivi ambiti concettuali.

È pur vero, dunque, che la giurisdizione precede e "contiene" le competenze. Ma ciò non toglie che esistano, come detto, regole originarie di demarcazione delle due sfere giurisdizionali (ordinaria/speciale) che muovono dal presupposto di una minore idoneità funzionale del giudice a occuparsi di determinate regiudicande, e regole derivate che alterano eccezionalmente quella distribuzione del potere giurisdizionale in nome di esigenze di altra natura, come quelle sottese all'istituto della connessione. Se la violazione delle prime regole deve certamente potersi sindacare in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 20 c.p.p., le seconde possono ragionevolmente ritenersi assoggettate a un diverso e meno severo regime di rilevabilità, più sensibile a ragioni di economia processuale e di stabilità delle situazioni giuridiche (ossia alle ragioni di una perpetuatio che in questo caso è autenticamente una perpetuatio iurisdictionis e non solo una perpetuatio competentiae).

8.5. Ma ecco l'argomento-*clou* messo in campo dalle Sezioni unite: nell'art. 21 comma 3 c.p.p. si parla di «incompetenza derivante da connessione» e non di «difetto di giurisdizione derivante da connessione»; e nulla avrebbe impedito al legislatore di inserire anche nell'art. 20 c.p.p. una previsione analoga a quella contenuta nell'articolo successivo (cioè una disposizione del tipo

¹¹⁰ BORSANI - CASORATI, Codice di procedura penale, cit., 416 (corsivi aggiunti).

¹⁵⁰ Di specialità "attenuata" parla, ad esempio, RANALDI, *Lineamenti di procedura penale militare*, cit., 20.

«il difetto di giurisdizione derivante da connessione è rilevato o eccepito, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare ecc.»)¹⁵¹. Inutile dire che si tratta di un ottimo argomento a sostegno della soluzione adottata dal giudice di legittimità. Si può tuttavia osservare che il termine "competenza" viene pacificamente usato quale sinonimo di "giurisdizione" – come riconoscono le stesse Sezioni unite¹⁵² – anche nell'art. 13 comma 2 c.p.p.: nel caso di connessione tra un reato militare e un reato comune più grave è «la *competenza*», anziché «la *giurisdizione*», a trasferirsi al giudice ordinario; e anche la rubrica dell'articolo allude alla «connessione di procedimenti *di competenza* di giudici ordinari e speciali», anziché, come sarebbe stato più corretto, alla «connessione di procedimenti *che appartengono alla giurisdizione* di giudici ordinari e speciali». La circostanza è ancora più sorprendente se si considera che nell'art. 620 lett. *b* c.p.p. il legislatore ha evitato accuratamente di commettere lo stesso errore, sostituendo la locuzione «reato [che] non è di competenza del giudice ordinario» che figurava nell'art. 539 n.

Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 20 s.: «la circostanza che l'art. 20 – norma che precede anche topograficamente l'art. 21 – non riproduca una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 21, comma 3, cod. proc. pen. è ulteriormente indicativa della volontà del legislatore di riservare una regolamentazione diversa al regime di rilevabilità del difetto di giurisdizione rispetto alla mera incompetenza per connessione». Negli stessi termini l'ordinanza di rimessione (Cass., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 29392, cit., 7): «il silenzio serbato sul punto dall'omologa disposizione dell'art. 20 cod. proc. pen. [...] sembra fornire un argomento a favore della diversità di disciplina». In dottrina, giudicava l'argomento «risolutivo», prima della decisione della Corte, Busetto, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 19 s.

¹²² Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, Blonda, cit., 20: «il dato letterale, costituito dal richiamo ripetuto alla "competenza" contenuto nell'art. 13 cod. proc. pen., non appare significativo. In effetti, fin dalla lettura della rubrica dell'art. 13 cod. proc. pen. («connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali»), si comprende che il termine non viene usato dal legislatore con il medesimo significato che ha nelle Sezioni I e II del Capo II del codice di rito (così come, per il giudice militare, nella Sezione II del Capo II del Titolo III del codice penale militare di pace) – quello di attribuzione del potere di decidere al giudice facente parte di un determinato organo giudiziario – ma *come sinonimo di giurisdizione*, atteso che vengono affiancati giudici ordinari e giudici speciali. Si deve, quindi, ritenere che la Sezione IV del Capo II del Titolo I del codice di rito contenga la disciplina sia di questioni di giurisdizione che di questioni di competenza».

¹⁵³ Anche l'art. 6 comma 3 del d.lgs. 274 del 2000 parla di connessione dei procedimenti di competenza del giudice di pace con «procedimenti *di competenza* di un giudice speciale». Più saggiamente, l'art. 23 c.p.p. 1913, pur alludendo alla connessione di reati di "competenza" del giudice ordinario e di reati di "competenza" di un'autorità giudiziaria diversa, attribuiva all'autorità giudiziaria ordinaria la "cognizione" di tutti i reati.

2 c.p.p. abr. con la locuzione «reato [che] non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario».

A fronte di un linguaggio normativo così poco sorvegliato, l'impressione è che non mancassero gli spazi per accedere alla soluzione maggiormente raccomandabile sul piano sistematico, muovendo dal presupposto che in tutte le norme dedicate alla competenza o all'incompetenza per connessione (nell'art. 13 comma 2 c.p.p. come nell'art. 21 comma 3 c.p.p.) il legislatore usi estensivamente il termine competenza per indicare anche la giurisdizione¹⁵⁴. Anche l'assenza, nell'art. 20 c.p.p., di una clausola eccettuativa come quella contenuta nel primo comma dell'articolo successivo poteva apparire meno dirimente di quanto non l'abbia ritenuta la Corte, trattandosi, a ben vedere, di una clausola superflua: se la connessione è un criterio autonomo di attribuzione della competenza, e se i difetti di competenza derivanti da connessione vanno rilevati entro i limiti di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p., non si vede come l'incompetenza per materia derivante da connessione potesse ritenersi assoggettata alla più severa disciplina di cui all'art. 21 comma 1. Conveniva, in altri termini, muovere dal lapidario disposto del terzo comma: non c'è incompetenza derivante da connessione che possa venire rilevata o eccepita oltre quei limiti, lo ribadisca o meno (gratuitamente) un'apposita clausola eccettuativa; e secondo il chiaro disposto dell'art. 13 comma 2 c.p.p., per il legislatore processuale è un'incompetenza derivante da connessione anche quella del giudice militare che prenda cognizione di un più grave reato comune connesso¹⁵⁵ (benché, a rigore, si tratti a tutti gli effetti di un vizio relativo di giurisdizione, sia pure meno grave di quello - di carattere strutturale anziché occasionale -

Vigente l'art. 264 c.p.m.p. nella versione emendata dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 (che attribuiva al giudice ordinario, nei casi normativamente previsti, la "competenza" per tutti i procedimenti connessi), anche CORDERO, Appunti, cit., 454, dava per scontato che «le situazioni previste dall'art. 45 si risolv[essero], nei confronti del giudice speciale, [...] in altrettante ipotesi di incompetenza».

Osserva BUSETTO, *La connessione tra reati comuni e reati militari*, cit., 20, che la clausola d'eccezione sarebbe stata «a maggior ragione necessaria nell'art. 20 c.p.p., data l'ambiguità con cui è formulata la norma che si vorrebbe fatta salva (quel co. 3, appunto, testualmente riferito all'incompetenza)». Ma si è detto che tale clausola, lungi dall'essere necessaria anche nell'art. 20 c.p.p., appare sostanzialmente superflua anche nell'art. 21 comma 1 c.p.p., il che rende tutto sommato veniale la sua (pur censurabile) mancata riproposizione nella disposizione concernente il difetto di giurisdizione.

che si manifesterebbe se il giudice speciale prendesse cognizione di un reato comune).

Esiste, d'altra parte, un ambito limitrofo – il contrasto tra uffici del pubblico ministero in fase investigativa – in cui il riferimento normativo alla "competenza" del giudice viene pacificamente inteso come comprensivo anche della giurisdizione speciale dei giudici militari. Secondo un costante orientamento della Procura Generale della Corte di cassazione, «l'interpretazione logicosistematica della normativa vigente in tema di competenza e giurisdizione induce a ritenere applicabili le disposizioni di cui agli artt. 54 ss. c.p.p. anche a contrasti tra pubblici ministeri inerenti alla ripartizione e ai limiti della giurisdizione dei giudici ordinari e di quelli militari» Eppure, l'art. 54 comma 1 c.p.p. e l'art. 54-quater c.p.p. si riferiscono all'ipotesi in cui pubblico ministero, indagato o persona offesa ritengono «che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso», e l'art. 54-bis c.p.p. stabilisce che il contrasto positivo tra uffici del pubblico ministero va risolto dalla procura generale «secondo le regole sulla competenza del giudice» ¹⁵⁷.

8.6. Le Sezioni unite, in definitiva, hanno accolto l'impostazione che era stata suggerita nell'ordinanza di rimessione: sia nell'ipotesi in cui il giudice militare prenda illegittimamente cognizione di un reato comune (lo si può definire difetto "strutturale" di giurisdizione), sia in quella, meno grave, in cui il giudice militare prenda illegittimamente cognizione di un reato militare connesso a un reato comune più grave (chiamiamolo difetto "occasionale" di giurisdizione la disciplina del difetto di giurisdizione» resterebbero in-

¹⁵⁶ Così Procura Generale della Corte di Cassazione, decreto 1° marzo 2018, p.p. n. 32546/16, *inedito*, in cui si dà atto che si tratta di una «reiterata affermazione» dell'ufficio.

¹⁵⁷ Confutato alquanto sbrigativamente dalla Procura Generale, l'orientamento fedele al dato letterale («la norma codicistica fa riferimento ai soli conflitti di competenza e non menziona in alcun modo i conflitti di giurisdizione, sicché potrebbe rivelarsi maggiormente plausibile che per tali casi il meccanismo di sollevazione del conflitto presupponga la fine delle indagini preliminari e la instaurazione del processo») era stato sostenuto, nell'ambito della medesima procedura, dal Procuratore Militare di Roma nella nota n. 25/18 dell'8 febbraio 2018.

¹⁸ Giova ribadire che in entrambi i casi si parla di difetto relativo e non di difetto assoluto di giurisdizione.

variati¹⁵⁹. Solo nella prima parte l'assunto sembrava inconfutabile: nessun dubbio che il carattere sia identico, perché in entrambi i casi si tratta di un difetto relativo di giurisdizione e non di un semplice difetto di competenza. Ma non è detto che la disciplina, nelle due fattispecie, sia perfettamente sovrapponibile: superate le soglie cronologiche di cui all'art. 21 comma 3 c.p.p., ci sono buone ragioni per ritenere che la giurisdizione possa rimanere incardinata presso il giudice militare se il difetto deriva da connessione¹⁶⁰.

Optando per la soluzione più fedele al dato letterale, la Corte di cassazione ha impresso al sistema dei rapporti tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria una rigidità che potrebbe trovare una «valvola di sfogo» su altri più scivolosi terreni¹⁶¹. Il rischio è che tornino a prendere quota idee perniciose come quella secondo cui la connessione sarebbe destinata a operare solo quando si possano trattare congiuntamente le regiudicande connesse. Come si è detto, non è facile accettare l'idea che un procedimento militare, giunto magari in grado d'appello, debba transitare in sede ordinaria e ripartire da zero per il solo fatto che un procedimento per un reato comune connesso prende l'avvio in fase investigativa: non potendo far valere la preclusione di cui agli artt. 21 comma 3 e 491 comma 1 c.p.p., giudice militare e corte di cassazione potrebbero facilmente cedere alla tentazione di escludere alla radice l'operatività del vincolo connettivo, rinnegando l'unica configurazione

¹⁵⁹ Cass., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 29392, cit., 5.

A sostegno della soluzione adottata dalle Sezioni unite si sarebbe potuto addurre anche il tenore del già menzionato art. 620 lett. *b* c.p.p., che impone categoricamente alla Corte di cassazione di disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata «se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario» (con trasmissione degli atti «all'autorità competente», designata dalla Corte: art. 621 comma 1 c.p.p.). Non sembra tuttavia da escludere che la Corte di cassazione possa disporre l'annullamento solo quando il difetto di giurisdizione sia ancora rilevabile, ossia quando non sia derivante da connessione (a meno che la questione sia stata tempestivamente proposta e rinnovata nei giudizi di impugnazione): così come, pur in assenza di una disposizione specifica, è pacifico che il giudice di legittimità possa rilevare l'incompetenza per materia solo nel rispetto delle previsioni eccettuative di cui agli artt. 21 comma 3 e 23 comma 2 c.p.p. (v. ZAPPULLA, sub *art. 25*, in *Commentario breve*, a cura di Conso - Grevi - Illuminati - Giuliani, cit., 75). In altri termini, si può sostenere che nell'art. 620 lett. *b* c.p.p. non si faccia riferimento al difetto di giurisdizione derivante da connessione (che nel lessico codicistico rientra in una generica nozione di incompetenza), ma solo a quello che si manifesta quando il giudice speciale invade una sfera decisionale inderogabilmente riservata alla giurisdizione ordinaria (difetto relativo "strutturale" di giurisdizione).

Per questa riflessione v. già BUSETTO, La connessione tra reati comuni e reati militari, cit., 20.

dell'istituto della connessione che appare compatibile con il principio di precostituzione del giudice¹⁶².

¹⁶² Non mancano precedenti giurisprudenziali che si prestano a questa maliziosa lettura. Nel caso scrutinato da Cass., Sez. I, 7 aprile 2011, n. 14008, Rv. 249739, un procedimento militare per i reati di abbandono di posto e violata consegna era giunto al cospetto della Corte Militare d'Appello, la quale però aveva constatato che gli imputati, un anno prima che venisse pronunciata la sentenza militare di primo grado, erano stati rinviati a giudizio di fronte al giudice ordinario per un reato comune più grave connesso a quello militare ex art. 12 lett. c c.p.p. (falso ideologico). La Corte d'Appello aveva perciò dichiarato il difetto di giurisdizione a norma dell'art. 20 c.p.p. (a quanto è dato comprendere, in assenza di precedenti eccezioni in tal senso) e aveva trasmesso gli atti «per giurisdizione e per competenza» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di giurisdizione facendo notare che, dopo il rinvio a giudizio, l'imputato era stato assolto per difetto di una condizione di procedibilità (trattandosi di reato commesso all'estero, mancava l'istanza del Ministro). Nel risolvere il conflitto a favore del Tribunale di Roma, la Corte di cassazione ha riconosciuto che «astrattamente la competenza dovrebbe spettare al giudice ordinario, per il disposto dell'art. 13 c.p.p., comma 2, essendo il reato di falso ideologico più grave ed essendo la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza», ma che nel caso specifico la translatio iudicii non avrebbe potuto operare sia perché per il reato ordinario «non ricorre[va] una condizione di procedibilità», sia perché l'azione penale nel giudizio ordinario «non era stata ancora esercitata quando [in sede militare] era già stato disposto il giudizio», circostanze che avrebbero reso impossibile una «trattazione congiunta» delle due regiudicande (corsivi aggiunti).